Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 116 del 20 maggio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. **287.**

Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 287.
Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 287.

Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che demanda ad appositi regolamenti l'attuazione delle disposizioni della stessa e l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera *e)*, l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, l'art. 7, commi 11, 12 e 13, l'art. 8, comma 1, l'art. 9, commi 1 e 4, l'art. 10, commi 1, 4, 5 e 6, e l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4;

Visti la legge 10 ottobre 1989, n. 349, e il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10;

Considerata l'opportunità di provvedere con separati regolamenti per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 10, comma 7, della citata legge n. 358 del 1991, concernenti, rispettivamente, la Scuola centrale tributaria e l'istituzione per il personale dipendente di compensi incentivanti la produttività;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

Organi ed uffici a competenza generale

CAPO I

Struttura del Ministero

Art. 1

(Uffici centrali e periferici)

1. Il Ministero delle finanze si articola in uffici di diretta collaborazione, in uffici alle dirette dipendenze del Ministro nonchè in uffici centrali e periferici.

2. Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonchè le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro:

a) l'ufficio del segretario generale;
b) l'ufficio del coordinamento legislativo;
c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa;
d) il Servizio centrale degli ispettori tributari;
e) la Scuola centrale tributaria.

4. Sono uffici centrali, oltre a quelli indicati al comma 3:

a) gli uffici direttamente dipendenti dal segretario generale;
b) il dipartimento delle entrate;
c) il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
d) il dipartimento del territorio;
e) la direzione generale degli affari generali e del personale;
f) le direzioni centrali del dipartimento delle entrate;
g) la direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e le relative direzioni centrali ;
h) le direzioni centrali del dipartimento del territorio;
i) le direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale.

5. Sono uffici periferici:

a) per il dipartimento delle entrate: le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano, i centri di servizio delle imposte dirette e indirette, gli uffici delle entrate e le segreterie delle commissioni tributarie;
b) per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: le direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, le direzioni delle circoscrizioni doganali, le dogane internazionali all'estero, gli uffici tecnici di finanza e le dogane;
c) per il dipartimento del territorio: le direzioni compartimentali del territorio e gli uffici del territorio.

6. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189.

Art. 2

(Organi collegiali)

1. Oltre a quelli espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari, presso il Ministero delle finanze operano i seguenti organi collegiali:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il Consiglio superiore delle finanze;
c) i comitati di gestione;
d) la commissione di disciplina;
e) i comitati tributari regionali.

CAPO II

Consiglio di amministrazione e comitati di gestione

Art. 3

(Consiglio di amministrazione)

1. Oltre alle attribuzioni espressamente conferitegli dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti di attuazione della legge stessa, il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte al Ministro in materia di programmazione dell'attività complessiva dell'Amministrazione finanziaria, elaborando progetti di interventi e misure, da adottare in sede sia legislativa che amministrativa, per il costante adeguamento dell'ordinamento degli uffici e del personale, al fine di migliorare l'efficienza generale del sistema e di accrescerne la produttività;
b) esprime motivato parere sulle proposte di programma formulate, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lettera d), della legge 24 aprile 1980, n. 146, dal Servizio centrale degli ispettori tributari;
c) esamina, ai fini indicati nella lettera a), le relazioni annuali sui risultati dell'attività svolta, elaborate dai dipartimenti e dagli altri uffici, ivi compresi quelli indicati dall'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991, il Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Servizio centrale degli ispettori tributari e la Scuola centrale tributaria.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed ogni volta che il Ministro lo ritenga opportuno. Quando le materie da esaminare o particolari circostanze lo rendano opportuno, il consiglio:

a) può demandare specifiche attività di valutazione e proposte da formulare sia in sede definitiva, sia sotto forma istruttoria, ad un comitato specializzato composto da almeno un terzo dei suoi componenti;
b) può richiedere che alle proprie sedute partecipino, senza diritto di voto, il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, il direttore della Ragioneria centrale del Ministero, il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, oppure uno o più direttori centrali, regionali o compartimentali dell'Amministrazione.

3. Le norme per il funzionamento interno del consiglio di amministrazione sono adottate, su proposta del consiglio stesso, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4

(Comitati di gestione)

1. I comitati di gestione, istituiti dall'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, esprimono il parere sulle materie previste dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Gli stessi comitati esprimono, altresì, pareri sui provvedimenti attribuiti alla competenza dei rispettivi dipartimenti, verificandone la corrispondenza agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal consiglio di amministrazione e pronunciandosi sulla loro opportunità amministrativa e convenienza finanziaria. In particolare, i comitati di gestione esprimono il proprio parere sui progetti di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle direzioni centrali e si pronunciano, almeno ogni sei mesi, sul loro stato di attuazione e sulle iniziative da assumere al riguardo.

2. I comitati di gestione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del direttore generale del dipartimento e previo parere del consiglio di amministrazione. In tale proposta debbono essere indicati diciotto funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, di cui nove appartenenti all'amministrazione centrale e nove a quella periferica. Il consiglio di amministrazione, nell'esprimere il proprio parere, si pronuncia anche in merito alla scelta dei sei funzionari da nominare fra i diciotto proposti, tenuto conto delle predette proporzioni. Con il decreto ministeriale di nomina del comitato di gestione, sei funzionari vengono nominati componenti effettivi di tale organo ed altri sei, con le medesime proporzioni, vengono nominati componenti supplenti. L'incarico di componente, anche elettivo, del comitato di gestione dura quattro anni e non è rinnovabile.

3. I comitati di gestione si riuniscono almeno una volta al mese, su convocazione del presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di non meno di quattro componenti di diritto e di non meno di due componenti elettivi; sono valide le delibere adottate con non meno di sei voti favorevoli.

4. Presso una delle direzioni centrali di ciascun dipartimento è istituito un ufficio di segreteria del rispettivo comitato di gestione, cui deve essere preposto un impiegato, nominato con decreto del direttore generale del dipartimento, che rivesta un profilo professionale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

5. Le norme per il funzionamento interno dei comitati di gestione di cui al comma 1 sono adottate, su proposta dei comitati stessi, con provvedimento del direttore generale del rispettivo dipartimento.

CAPO III

Segretario generale

Art. 5

(Attribuzioni, poteri ed uffici del segretario generale)

1. Il segretario generale del Ministero delle finanze svolge, alle dirette dipendenze del Ministro, funzioni:

a) di collaborazione con il Ministro stesso nel coordinamento generale di tutti gli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, così come disposto dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991;
b) di vigilanza sull'efficienza e sul rendimento dei singoli servizi centrali e periferici;
c) di esercizio diretto delle attività di gestione dei servizi indivisibili specificati negli articoli da 7 ad 11.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il segretario generale:

a) può richiedere notizie ed informazioni sullo stato dei servizi di rispettiva competenza o su specifiche questioni di carattere generale ai direttori generali dei dipartimenti, al direttore generale degli affari generali e del personale, al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed al direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari;
b) sulla base dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), nonchè degli elementi comunque a propria conoscenza, prende contatti con gli uffici e gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria e cura l'attuazione delle direttive di competenza del Ministro, alla cui emanazione collabora; il tutto al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa del Ministero delle finanze, specialmente per quanto riguarda:
   1) l'esigenza di garantire i diritti e gli interessi dei contribuenti e degli utenti;
   2) la necessità di evitare procedimenti ed attività inutili, ripetitive e sovrapposte, oltre che di impedire abusi od illegittimi comportamenti degli organi ed uffici del Ministero;
   3) le opportune attività di coordinamento al fine di evitare conflitti di competenza fra le diverse strutture;
   4) la corretta utilizzazione delle risorse umane e materiali;
   5) la speditezza e regolarità dei rapporti fra gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e gli altri organi ed uffici della pubblica amministrazione;
c) esamina i rapporti e le relazioni di carattere generale sull'attività dei singoli settori dell'Amministrazione, formulando al Ministro le proprie valutazioni e proposte, tenuto conto delle deliberazioni adottate al riguardo dal consiglio di amministrazione, quando previste;

d) tramite i competenti direttori generali ovvero direttamente, informandone il Ministro, assicura l'attuazione delle direttive e delle istruzioni di competenza del Ministro, alla cui emanazione collabora, necessarie per il ripristino del corretto funzionamento di quegli organi od uffici relativamente ai quali, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza spettantigli, abbia rilevato, anche attraverso il Servizio centrale degli ispettori tributari o i servizi ispettivi dei dipartimenti, specifiche e persistenti disfunzioni, particolari e gravi ritardi o rilevanti manchevolezze; dell'esito di tale attività il segretario generale informa tempestivamente il Ministro;
e) collabora con il Ministro alla definizione della politica della spesa del Ministero sulla base di sistematiche indagini finalizzate a rilevare l'evoluzione dei rapporti fra risorse impiegate e corrispondenti entrate; intrattiene con la Corte dei conti e con la Ragioneria generale dello Stato i necessari rapporti in materia di bilancio.

3. Sono posti alle dipendenze del segretario generale:

a) la segreteria per le attività di coordinamento e di vigilanza indicate dal comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991;
b) gli uffici centrali indicati dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991.

Art. 6

(Segreteria per le attività di coordinamento e vigilanza)

1. La segreteria per le attività di coordinamento e vigilanza assiste il segretario generale nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991 ed all'articolo 5 del presente regolamento. La stessa a tal fine:

a) acquisisce ed elabora informazioni relative a problemi oggetto di interventi di coordinamento, fornendo i necessari elementi di valutazione;
b) elabora situazioni informative finalizzate alla vigilanza sull'efficienza e sul rendimento dei singoli servizi centrali e periferici.

Art. 7

(Ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale)

1. L'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale:

a) esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in collegamento diretto con gli altri uffici del sistema statistico nazionale e coordina le elaborazioni statistiche e le rilevazioni

sistematiche effettuate dai dipartimenti, dalla direzione generale degli affari generali e del personale e dagli altri uffici centrali di cui al presente regolamento;

b) analizza le relazioni fra la politica tributaria e la politica di bilancio e definisce gli elementi di valutazione in ordine agli effetti di gettito ed economico-sociali conseguenti ad ipotesi di intervento legislativo in materia fiscale;

c) segue l'andamento dei livelli reddituali delle diverse categorie di contribuenti; svolge ed acquisisce analisi per l'individuazione degli elementi informativi necessari alla definizione di parametri utili per valutare la capacità contributiva;

d) conduce studi sull'andamento delle variabili economiche più rilevanti della politica tributaria;

e) effettua ed acquisisce analisi e comparazioni sugli effetti macroeconomici delle politiche fiscali;

f) provvede ad effettuare indagini sui livelli qualitativi delle politiche fiscali adottate e definisce le linee di indirizzo per la programmazione dell'attività di controllo e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;

g) analizza le relazioni fra politica tributaria e politica ambientale, anche ai fini del coordinamento delle attività svolte in tale materia dai dipartimenti;

h) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento dell'Osservatorio sulle entrate, costituito con decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1991, pubblicato nel supplemento straordinario numero 2 del Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze del mese di marzo 1992.

Art. 8

(Ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività)

1. L'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività:

a) conduce ed acquisisce studi e ricerche empiriche per la definizione di modelli e modalità organizzative finalizzati al miglioramento del rendimento delle strutture centrali e periferiche;

b) elabora e definisce gli standards di lavoro e gli indicatori di produttività delle unità operative centrali e periferiche, finalizzati all'impostazione, al monitoraggio e al controllo dei programmi delle attività, al dimensionamento degli organici ed ai controlli di efficienza;

c) analizza le determinanti degli scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi di produttività, al fine di attivare processi di miglioramento dell'organizzazione;

d) mantiene aggiornati gli standards e gli indicatori di produttività in relazione agli obiettivi di politica fiscale ed all'evoluzione degli assetti organizzativi, anche mediante un costante collegamento con l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica;

e) coordina le attività previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne controlla i risultati, mantenendo uno stretto collegamento con l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente.

Art. 9

(Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente)

1. L'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente:

a) elabora e gestisce strategie e programmi per l'informazione del contribuente, in termini di obiettivi, di contenuti e di mezzi di comunicazione da utilizzare;
b) elabora strategie e programmi di intervento per l'informazione finalizzati a sviluppare la coscienza civica ed a migliorare l'immagine dell'Amministrazione finanziaria nella società;
c) esercita il monitoraggio sistematico sugli effetti delle politiche fiscali e dell'attività dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti e della società nelle sue diverse articolazioni, al fine di salvaguardarne i diritti e di garantire loro una più corretta assistenza nel rapporto con il fisco;
d) elabora programmi per una tempestiva divulgazione ai contribuenti di informazioni di carattere normativo e giurisprudenziale in materia tributaria, avvalendosi anche del servizio di documentazione tributaria gestito dall'ufficio del coordinamento legislativo;
e) assicura il funzionamento degli organi collegiali preposti allo svolgimento delle attività relative al diritto d'interpello dell'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti, esercitando anche funzioni di assistenza, mediante un'apposita struttura di segreteria tecnica, del comitato di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 10

(Ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali)

1. L'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali:

a) analizza le normative fiscali dei diversi Stati riconosciuti dalla Repubblica italiana, anche ai fini di adeguare l'ordinamento tributario interno alle esigenze del diritto tributario internazionale e di contrastare le diverse forme di abusi ed evasioni internazionali; gestisce lo scambio di informazioni a livello comunitario e con i Paesi extracomunitari;
b) promuove ed assicura la partecipazione attiva dell'Amministrazione finanziaria italiana negli organismi comunitari ed internazionali che si occupano di materie economico-tributarie; a tal fine si avvale anche di apporti scientifici esterni gratuiti, si collega con istituzioni universitarie o di ricerca, organizza o partecipa a convegni o seminari di studi ed attiva, infine, specifici gruppi di studio, anche a carattere permanente, per l'elaborazione di proposte e contributi nelle diverse sedi comunitarie ed internazionali;

c) partecipa all'attività di formazione della normativa comunitaria in materia fiscale; assiste il Ministro delle finanze, quando questi partecipa personalmente, oppure interviene a mezzo di propri funzionari, in sua rappresentanza od in quella dell'Amministrazione, alle riunioni ed agli incontri finalizzati a definire la formazione delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia fiscale, avvalendosi, ove occorra, di rappresentanti dei dipartimenti o degli altri uffici dell'Amministrazione finanziaria; attiva, a questo fine, forme di coordinamento e di interazione fra tutte le strutture, anche militari, dell'Amministrazione finanziaria e di altre Amministrazioni ed istituzioni pubbliche; consulta, se opportuno, associazioni professionali o rappresentanti delle categorie economico-produttive e, in generale, le parti sociali interessate alla fiscalità comunitaria; svolge attività connesse con la trasposizione del diritto fiscale comunitario nel diritto interno; vigila sull'applicazione del diritto fiscale comunitario e segue le relative controversie;

d) cura i rapporti in materia tributaria con i Paesi extracomunitari, con le organizzazioni internazionali e con le Amministrazioni fiscali estere; tratta gli affari riguardanti la formazione e la gestione degli accordi bilaterali e multilaterali per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le frodi e gli abusi fiscali; cura gli aspetti fiscali dei trattati e degli accordi internazionali;

e) esercita funzioni di coordinamento fra tutti i settori dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento delle attività di cooperazione amministrativa con gli organismi della Comunità economica europea e con i Paesi comunitari, nonchè con i Paesi extracomunitari; a tali fini, cura la corrispondenza ed ogni genere di rapporto con le Autorità dei Paesi terzi, nonchè con i competenti uffici del Consiglio e della Commissione della Comunità economica europea e con le Autorità centrali dei Paesi comunitari incaricate delle funzioni e delle attività di cooperazione amministrativa e di quelle con questa collegate o connesse;

f) in collegamento con gli altri uffici posti alle dipendenze del segretario generale, formula proposte di adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione finanziaria, del loro assetto interno e delle modalità di svolgimento delle relative attività, alle esigenze connesse con le evoluzioni del diritto tributario comunitario ed internazionale ed alle necessità operative richieste dalla cooperazione ed interazione con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi;

g) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 11

(Ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica)

1. L'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica:

a) programma lo sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria sulla base del principio di integrazione

dei sottosistemi dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale e degli altri uffici centrali, definendone le modalità di realizzazione, nonchè dei sistemi informativi della Guardia di finanza e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di assicurare il massimo grado di efficienza all'operatività dell'Amministrazione e all'interscambio delle informazioni con le amministrazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private collegati o connessi al sistema stesso, anche in relazione alle prestazioni di servizi ai cittadini aventi rilevanza ai fini fiscali;

b) controlla che le attività informatiche dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale, della Guardia di finanza, nonchè degli altri uffici centrali vengano svolte e si evolvano in modo coordinato, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria; in collegamento con l'ufficio di cui all'articolo 8, svolge l'analisi dei costi del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, comparati con i risultati delle rispettive attività;

c) controlla che gli strumenti informatici siano tra loro compatibili e rispondano agli standards definiti per la pubblica amministrazione, onde assicurare un facile scambio di informazioni ed accesso a banche dati;

d) svolge le funzioni previste dalle istruzioni impartite dal Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 1989, e finalizzate alla promozione, al coordinamento ed all'integrazione del complesso delle iniziative informatiche della pubblica amministrazione centrale e periferica;

e) definisce, d'intesa con la Scuola centrale tributaria, criteri e metodologie per il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento della qualificazione informatica del personale, coordinando le proposte dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale, della Guardia di finanza, nonchè degli altri uffici centrali;

f) promuove, anche ai fini indicati alla lettera a), le necessarie iniziative per l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria con quelli di altre pubbliche amministrazioni nazionali ed estere, favorendo gli interscambi tra banche dati e controllandone la coerenza con i criteri e gli obiettivi prefissati, nonchè il rispetto degli standards di realizzazione nazionali ed europei;

g) valuta le proposte di automazione dei dipartimenti, della direzione generale degli affari generali e del personale e degli altri uffici centrali e, sentito il comitato di cui all'articolo 52, ne approva la realizzazione, stabilendo la priorità degli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

Art. 12

(Struttura degli uffici del segretariato generale)

1. Gli uffici del segretariato generale di cui al presente capo sono strutturati come segue:

a) la segreteria di cui all'articolo 6 è costituita da un servizio di coordinamento, da una divisione che svolge i compiti di cui alla lettera a) e da una divisione che svolge i compiti di cui alla lettera b) dell'articolo stesso;
b) l'ufficio di cui all'articolo 7 è costituito da un servizio di coordinamento, da un servizio statistico, da una divisione che svolge i compiti di cui alle lettere a) ed e), da una divisione che svolge i compiti di cui alle lettere b), c) e d), da una divisione che svolge i compiti di cui alle lettere f) e h) e da una divisione che svolge le funzioni di cui alla lettera g) dell'articolo stesso;
c) l'ufficio di cui all'articolo 8 è costituito da un servizio di coordinamento, da una divisione che svolge i compiti di cui alle lettere a) e b) e da una divisione che svolge i compiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo stesso;
d) l'ufficio di cui all'articolo 9 è costituito da un servizio di coordinamento, da una divisione che svolge i compiti di cui alle lettere a) e b) e da una divisione che svolge i compiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo stesso;
e) l'ufficio di cui all'articolo 10 è costituito da due servizi di coordinamento: all'interno del primo operano tre divisioni, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), d), f) e g); all'interno del secondo operano tre divisioni, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo stesso;
f) l'ufficio di cui all'articolo 11 è costituito da un servizio di coordinamento, da due divisioni che svolgono i compiti di cui alle lettere d), e) e g) e da due divisioni che svolgono i compiti di cui alle lettere a), b), c) e f).

2. Di ciascun ufficio di cui agli articoli 7, 10 e 11 fa parte un ufficiale della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

CAPO IV

Servizio centrale degli ispettori tributari

Art. 13

(Attribuzioni del Ministro delle finanze e del segretario generale)

1. Il Ministro delle finanze esercita tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attività del Servizio centrale degli ispettori tributari non espressamente conferite dalla legge ad altri organi e può dare al Servizio direttive, nonchè ordini per particolari e motivate esigenze.

2. Il segretario generale nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991 può richiedere al Servizio centrale degli ispettori tributari la comunicazione di dati, notizie ed elaborazioni relative all'attività svolta.

Art. 14

(Nomina degli ispettori tributari)

1. Al Servizio centrale degli ispettori tributari sono assegnati, entro il numero massimo previsto dalla legge, ispettori scelti tra le categorie e nelle proporzioni dalla stessa stabilite.

2. Gli ispettori tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta formulata dal Ministro delle finanze tenendo conto degli elementi obiettivi di valutazione indicati dagli organi competenti delle pubbliche amministrazioni, ove ne siano state richieste, e sentito il Consiglio superiore delle finanze.

3. Con la stessa procedura gli ispettori tributari possono essere una sola volta confermati nell'incarico, previa domanda da trasmettere al Ministro per il tramite del direttore del Servizio entro almeno quattro mesi prima del termine dell'incarico, corredata dalla documentazione relativa all'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di ispettore tributario.

4. Il Ministro delle finanze, almeno tre mesi prima del termine dell'incarico, trasmette la richiesta di parere al Consiglio superiore delle finanze, ovvero comunica all'ispettore il proprio intento di non proporne la conferma nell'incarico.

Art. 15

(Requisiti)

1. Gli ispettori tributari devono essere in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 24

aprile 1980, n. 146, e di quelli prescritti per la permanenza in servizio effettivo degli impiegati dello Stato o di quelli prescritti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Art. 16

(Cessazione dall'incarico)

1. Gli ispettori tributari cessano dall'incarico alla data di scadenza dello stesso o a seguito di dimissioni, decadenza e revoca.

Art. 17

(Decadenza e revoca dell'incarico di ispettore tributario)

1. Il Ministro delle finanze, previa contestazione dei fatti all'interessato e sentito il comitato di coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e di quelle di revoca di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro può altresì disporre, nelle more del procedimento, la sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a centottanta giorni.

2. L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma 1, è dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

3. L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento di cui al comma 2, può essere revocato dall'incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di cui all'articolo 19, protratta per più di sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, e negli altri casi in cui si verificano fatti tali da rendere impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione dell'incarico, anche a seguito di persistente inosservanza delle direttive o degli ordini del Ministro delle finanze.

Art. 18

(Posizione di stato degli ispettori tributari)

1. Gli ispettori tributari scelti fra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti per tutto il periodo di durata dell'incarico, il quale è computato come anzianità di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.

2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla legge, si applica anche agli ispettori tributari scelti fra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.

3. Agli ispettori tributari scelti fra i soggetti non appartenenti alle amministrazioni dello Stato si applicano, indipendentemente dalla loro provenienza, le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 19

(Sospensione dell'incarico di ispettore tributario)

1. L'incarico di ispettore tributario può essere sospeso per infermità, che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio, o per motivi di famiglia. La sospensione dell'incarico è disposta dal direttore del Servizio dopo che siano decorsi almeno trenta giorni dall'inizio dell'impedimento e non può protrarsi per più di sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi.

Art. 20

(Adunanza degli ispettori tributari)

1. Gli ispettori tributari in adunanza:

a) indicano al Ministro delle finanze la terna per la nomina del direttore del Servizio mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascuno può esprimere il voto per una sola persona; costituiscono la terna gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggior numero di voti o, a parità di voti, che hanno una maggiore anzianità nel servizio di ispettore tributario o, a parità di anzianità, una maggiore età;

b) eleggono sette ispettori tributari componenti il comitato di coordinamento mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascuno può esprimere il voto per una sola persona se le persone da eleggere sono fino a tre e per non più di due persone negli altri casi; risultano eletti gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggiore numero di voti o, a parità di voti, che hanno una maggiore anzianità nel servizio di ispettore tributario o, a parità di anzianità, una maggiore età.

2. I tre ispettori tributari più anziani di età sovraintendono allo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, ne accertano la regolarità e ne comunicano immediatamente i risultati al direttore del Servizio, per la trasmissione al Ministro delle finanze e per gli altri adempimenti conseguenti.

3. L'adunanza degli ispettori tributari è convocata dal Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla data in cui vengono a mancare, per scadenza dell'incarico o per qualsiasi altra causa, il direttore del Servizio ovvero uno o più componenti elettivi del comitato di coordinamento.

Art. 21

(Durata in carica del direttore del Servizio e dei componenti elettivi del comitato di coordinamento)

1. Il direttore del Servizio dura in carica, finchè ne fa parte, cinque anni e può essere confermato una sola volta, secondo la procedura di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. I componenti elettivi del comitato di coordinamento, finchè fanno parte del Servizio, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

Art. 22

(Supplenza del direttore del Servizio)

1. Il direttore del Servizio, in caso di assenza o di altro impedimento, è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dall'ispettore tributario eletto al comitato di coordinamento col maggior numero di voti, che non risulti a sua volta impedito.

Art. 23

(Attribuzioni del direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari)

1. Il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari:

a) presiede il comitato di coordinamento, riceve le direttive del Ministro delle finanze, gli riferisce sulle conseguenti delibere e gli presenta le proposte e le richieste espresse dal Servizio;
b) emana gli atti necessari e vigila per l'esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento e delle direttive e degli ordini del Ministro delle finanze;
c) vigila sullo svolgimento dell'attività del Servizio e propone al Ministro delle finanze o al comitato di coordinamento l'adozione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi programmati;
d) sottopone all'esame del comitato di coordinamento la periodica relazione sull'attività svolta dai singoli ispettori tributari;
e) è preposto all'amministrazione del personale addetto al Servizio;
f) esercita le altre funzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento e da deliberazioni del comitato di coordinamento.

Art. 24

(Funzionamento del comitato di coordinamento)

1. Il comitato di coordinamento, ai termini dell'articolo 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, può stabilire di articolarsi, per il compimento di attività istruttorie, in commissioni competenti per gruppi omogenei di materie.

Art. 25

(Relazioni del comitato di coordinamento)

1. Il comitato di coordinamento riferisce al Ministro delle finanze, almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che ne sia richiesto dallo stesso, sulla attività svolta dal Servizio.

Art. 26

(Scioglimento del comitato di coordinamento)

1. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto lo scioglimento del comitato di coordinamento quando sono accertate gravi irregolarità o vi è stata persistente inosservanza di direttive.

2. E' dichiarato decaduto dalla carica e non può essere immediatamente rieletto il componente eletto del comitato di coordinamento che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni consecutive.

Art. 27

(Deliberazioni del comitato di coordinamento)

1. Le deliberazioni del comitato di coordinamento che stabiliscono o modificano le norme per il funzionamento interno del Servizio sono adottate con la presenza di almeno undici componenti, sono rese esecutive, dopo l'approvazione del verbale della riunione nella quale esse sono state prese, con decreto del Ministro delle finanze e sono comunicate a ciascun ispettore tributario in servizio.

2. In ogni altro caso, le deliberazioni del comitato di coordinamento sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni del comitato di coordinamento vengono inviate al segretario generale e comunicate agli organismi indicati nelle deliberazioni stesse a cura del direttore del Servizio. Agli uffici periferici le deliberazioni non vengono tuttavia direttamente trasmesse quando ci sia stato dissenso da parte del direttore generale competente per materia o del segretario generale.

4. Nel caso di dissenso di cui al comma 3 il direttore del Servizio riferisce immediatamente al Ministro delle finanze per le determinazioni conseguenti, da emanare entro trenta giorni dall'adozione della relativa deliberazione del comitato di coordinamento.

Art. 28

(Personale degli uffici)

1. Il personale indicato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è così ripartito:

a) cento unità appartenenti alle qualifiche ad esaurimento ed ai profili professionali delle qualifiche funzionali nona ed ottava;
b) cento unità appartenenti ai profili professionali delle qualifiche funzionali settima e sesta.

2. Il personale è assegnato al Servizio con decreto del Ministro delle finanze, sulla base dell'esito di apposite procedure selettive, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati appartenenti ai profili professionali indicati nell'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 358 del 1991 o a quelli di cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Tali procedure selettive consistono in specifici test psicoattitudinali o in domande a risposta sintetica, le cui modalità vengono indicate in un decreto del rettore della Scuola centrale tributaria, da emanare d'intesa con il direttore del Servizio e con il direttore generale degli affari generali e del personale, nonchè sulla base dei criteri indicati dalle norme di funzionamento interno approvate ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'assegnazione è, comunque, subordinata al superamento di un corso di addestramento presso la Scuola centrale tributaria della durata di tre mesi per il personale di cui al comma 1 e di un mese per il personale delle qualifiche funzionali dalla prima alla quinta. Il reclutamento del personale di cui al presente comma deve avvenire in ragione di non più di 350 unità complessive appartenenti ai profili professionali indicati nel predetto articolo 10, comma 3, della citata legge n. 358 del 1991 e di non più di 50 unità complessive appartenenti ai profili professionali di cui al citato decreto legislativo n. 105 del 1990.

3. Al servizio sono altresì assegnati, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due primi dirigenti, rispettivamente preposti alla direzione dei servizi tecnici ed amministrativi del Servizio centrale degli ispettori tributari, ai quali il direttore potrà delegare parte dei compiti gestionali, allo stesso attribuiti dall'articolo 11, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Art. 29

(Trattamento economico)

1. Sono a carico del Servizio centrale degli ispettori tributari l'assegno integrativo e l'indennità di funzione non pensionabili di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, corrisposti agli ispettori tributari, anche quando il relativo trattamento economico è a carico delle amministrazioni di provenienza ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. La stessa disposizione si applica anche per l'indennità di funzione spettante al personale di cui all'articolo 28.

CAPO V

Altri uffici a competenza generale

Art. 30

(Ufficio del coordinamento legislativo)

1. Le funzioni svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa, istituito con l'articolo 1, primo comma, del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sono demandate all'ufficio del coordinamento legislativo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della citata legge n. 358 del 1991.

2. L'ufficio del coordinamento legislativo svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione di schemi di provvedimenti normativi e di attuazione normativa di direttive comunitarie;
b) esame e valutazione degli elementi su questioni di legittimità costituzionale;
c) esame e predisposizione delle risposte a interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari;
d) elaborazioni di pareri e relazioni su problemi giuridici;
e) coordinamento dell'attività di realizzazione e gestione del servizio di documentazione tributaria;
f) rapporti con gli uffici del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'ufficio si articola in un servizio e tre divisioni con le attribuzioni di seguito indicate:

a) servizio di coordinamento e affari generali: coordinamento delle attività dell'ufficio secondo le direttive del direttore; affari relativi al personale, all'organizzazione e ai metodi di lavoro anche mediante il ricorso a sistemi automatizzati e collegamenti telematici con i sistemi informativi del Parlamento, della Corte di cassazione, della Gazzetta Ufficiale. Ogni altro affare che esula dalla competenza delle divisioni;

b) divisione "Atti di Governo": redazione dei testi normativi e cura del loro iter sino all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri; formulazione di pareri su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione; redazione di note, pareri e relazioni, con formulazione normativa, su disegni di legge d'iniziativa di altri Ministeri; assistenza tecnico-giuridica al Ministro durante il Consiglio dei ministri ed eventuale successivo perfezionamento dei testi normativi; esame dei decreti ministeriali su richiesta degli organi centrali dell'Amministrazione;

c) divisione "Relazioni ed atti parlamentari": esame dello svolgersi dei lavori parlamentari su disegni e proposte di legge; diario e riscontro delle attività parlamentari;

redazione e illustrazione di emendamenti; formulazione di pareri su disegni e proposte di iniziativa parlamentare; assistenza tecnico-giuridica al Ministro e ai Sottosegretari; predisposizione delle note da allegare alle leggi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

d) divisione "Atti di sindacato ispettivo e questioni di legittimità costituzionale": adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e istruzione di quelli rivolti al Ministro delle finanze; predisposizione degli elementi per gli interventi in causa dell'Amministrazione, nei giudizi davanti alla Corte di giustizia della Comunità economica europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali.

Art. 31

(Ufficio per i servizi dell'informazione e stampa)

1. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con tutti gli organi di informazione e stampa, assicurando, comunque, il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire all'opinione pubblica in materia di politica fiscale.

2. L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa, nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, assicura la coerenza con le direttive impartite dal Ministro e l'uniformità di tutti i rapporti con la stampa da parte degli uffici e degli organi centrali, civili e militari, di qualsiasi livello dell'Amministrazione finanziaria.

3. All'ufficio di cui al comma 1 possono anche essere addetti estranei alla pubblica amministrazione, purchè iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti, in numero non superiore a quattro. Al conferimento ed alla revoca dei relativi incarichi si provvede con decreto del Ministro delle finanze, nel quale devono essere espressamente indicate le eventuali funzioni di direttore dell'ufficio attribuite ad uno di essi.

4. Agli estranei addetti all'ufficio ai sensi del comma 3 spetta, per tutta la durata dell'incarico, l'indennità corrispondente al trattamento economico del personale con qualifica di dirigente generale, se l'incarico stesso prevede lo svolgimento delle funzioni di direttore dell'ufficio, o del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, negli altri casi.

TITOLO II

Organi ed uffici a competenza specifica

CAPO I

Attribuzioni degli uffici e competenze dei direttori generali e centrali

Art. 32

(Attribuzioni dei dipartimenti e direzione generale degli affari generali e del personale)

1. Il dipartimento delle entrate è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e indiretti, con esclusione di quelli attribuiti al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nonchè i servizi relativi a tutte le altre entrate erariali e locali la cui gestione non sia devoluta espressamente ad altri organi.

2. Il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi doganali, delle imposte di fabbricazione e delle imposte di consumo, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

3. Il dipartimento del territorio è competente a svolgere i servizi per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del catasto, i servizi tecnici ed estimativi attribuiti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, i servizi relativi all'amministrazione dei beni immobili dello Stato, i servizi inerenti alla conservazione dei registri immobiliari, nonchè i servizi per l'applicazione e per la riscossione delle entrate relative ai settori di cui al presente comma.

4. La direzione generale degli affari generali e del personale è competente in materia di politica generale del personale dell'Amministrazione finanziaria ed assicura, secondo i criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione e tenendo conto delle indicazioni fornite dal segretario generale, l'impiego ottimale delle risorse umane. A tal fine, le sono attribuite, oltre alla gestione dei servizi non espressamente demandati ai dipartimenti e ad altri uffici in relazione alle responsabilità loro spettanti per i risultati dell'attività di rispettiva competenza, specifiche funzioni in materia di:

a) reclutamento del personale, in correlazione con le attività di competenza della Scuola centrale tributaria;
b) cessazioni dal servizio del personale, sia in via diretta che mediante le attività attribuite, in via decentrata nei casi di cui all'articolo 65, comma 2, alle direzioni regionali delle entrate;
c) trattamento giuridico ed economico di carattere generale del personale;

d) coordinamento della contrattazione con le organizzazioni sindacali, in conformità con la normativa vigente in materia;
e) gestione della mobilità del personale, fatta esclusione per quella interna a ciascun dipartimento e per quella di competenza, in via decentrata, delle direzioni regionali delle entrate, dei compartimenti delle dogane e delle imposte indirette e di quelli del territorio.

5. I dipartimenti e la direzione generale degli affari generali e del personale assicurano il massimo grado di funzionalità ed efficienza ai propri servizi, sulla base di criteri di economicità e di imparzialità, ed attivano, a seconda delle rispettive competenze, metodi e procedure di lavoro in grado di consentire condizioni di omogeneità e di uniformità per l'applicazione e la riscossione di tutti i tributi, nonchè per la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e per l'informazione ed assistenza ai cittadini ed al personale dell'Amministrazione finanziaria.

6. A livello centrale i dipartimenti delle entrate e del territorio, istituiti dall'articolo 6 della citata legge n. 358 del 1991, nonchè la direzione generale degli affari generali e del personale, come definita dallo stesso articolo 6 e dal comma 4 del presente articolo, sono costituiti da direzioni centrali. A ciascuno dei dipartimenti ed alla direzione generale degli affari generali e del personale è preposto un dirigente generale di livello B con la funzione di direttore generale.

Art. 33

(Direzioni centrali)

1. Oltre alle direzioni centrali della direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette istituite con il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, sono istituite le seguenti direzioni centrali:

a) nel dipartimento delle entrate:

1) direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, che svolge funzioni di analisi della normativa fiscale di competenza del dipartimento e che adotta le iniziative e formula le proposte ritenute necessarie per migliorarne la chiarezza, l'efficacia e l'equità, ai fini sia del gettito complessivo che della distribuzione equilibrata del prelievo; svolge, altresì, le funzioni relative alla trattazione degli affari inerenti al contenzioso tributario;
2) direzione centrale per gli affari amministrativi, che svolge funzioni inerenti alla predisposizione dei modelli di dichiarazione e certificazione fiscale, alla semplificazione e trasparenza dei rapporti con i contribuenti, nonchè alla determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito, utilizzando anche i risultati delle analisi compiute dagli uffici di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991;
3) direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione, che svolge le funzioni riguardanti l'accertamento dei tributi di competenza del dipartimento, secondo i criteri generali di

programmazione dell'attività di controllo; essa, in particolare: assicura l'efficiente andamento dei servizi preposti all'applicazione della normativa fiscale; assicura l'efficacia delle attività rivolte a contrastare e contenere il fenomeno delle evasioni; promuove l'unificazione e il coordinamento delle procedure di accertamento per tutti i tributi di competenza; attiva iniziative per conseguire la massima semplificazione degli adempimenti formali e strumentali a carico dei contribuenti;

4) direzione centrale per la fiscalità locale, che svolge funzioni di coordinamento delle attribuzioni spettanti, nell'ambito della loro autonomia impositiva, agli enti locali, al fine di stimolarne, agevolarne ed omogeneizzarne le rispettive attività, anche sulla base delle analisi dei risultati complessivi del prelievo fiscale generale e della compatibilità di questo con gli obiettivi di politica tributaria;

5) direzione centrale per la riscossione, che svolge le funzioni relative all'attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di enti pubblici; sono svolte, in tale ambito, le funzioni e le attività stabilite dal predetto decreto e restano comunque ferme le funzioni consultive attribuite dall'articolo 3 del medesimo decreto alla commissione ivi prevista, compresa la relativa segreteria tecnica;

6) direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che svolge, nei limiti delle competenze attribuite al dipartimento dalla citata legge n. 358 del 1991 e dal presente regolamento, le funzioni relative agli affari generali e del personale del dipartimento, all'organizzazione degli uffici e delle risorse, all'unificazione ed all'informatizzazione dei servizi del dipartimento e all'adeguamento e semplificazione delle procedure nell'interesse dei cittadini e dei contribuenti, nonchè ai collegamenti telematici fra gli uffici e fra questi ultimi ed altri organi e soggetti pubblici e privati;

b) nel dipartimento del territorio:

1) direzione centrale dei servizi tecnici erariali, che svolge le funzioni relative: alle attività tecnico-economiche ed estimali relative a beni mobili ed immobili, nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici; alle prestazioni tecniche nel settore dei lavori edili ed idraulici e dell'impiantistica; alle infrastrutture e tecnologie in materia di sicurezza;

2) direzione centrale del catasto, dei servizi geotopografici e della conservazione dei registri immobiliari, che svolge le funzioni relative alla conservazione e revisione del catasto, al rilievo del territorio, alla conservazione dei registri immobiliari ed ai servizi inerenti alla pubblicità immobiliare;

3) direzione centrale del demanio, che svolge le funzioni relative ai servizi inerenti all'acquisizione, cessione e gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, nonchè alla predisposizione ed all'attuazione di programmi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;

4) direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che svolge, nei limiti delle competenze attribuite al dipartimento dalla citata legge n. 358 del 1991 e dal presente regolamento, le funzioni relative agli affari generali e del personale del dipartimento, all'organizzazione degli uffici e delle risorse, all'unificazione ed all'informatizzazione dei servizi del dipartimento stesso e all'adeguamento e semplificazione delle procedure nell'interesse degli utenti, nonchè ai collegamenti telematici fra gli uffici e fra questi ultimi ed altri organi e soggetti pubblici e privati;

c) nella direzione generale degli affari generali e del personale:

1) direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione, che svolge le funzioni relative: allo studio ed all'analisi, tenuto conto degli elementi forniti dall'ufficio centrale di cui all'articolo 8, del costo unitario e globale del personale dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alle condizioni di utilizzazione ed ai risultati forniti; all'elaborazione di schemi e progetti per l'impiego ottimale degli addetti nelle singole unità operative dell'Amministrazione, da finalizzare alla determinazione ed all'aggiornamento delle piante organiche degli uffici ed alla diminuzione graduale del numero complessivo degli addetti; ai rapporti con le organizzazioni sindacali ed alle attività di coordinamento generale o di conduzione diretta delle forme di contrattazione previste dalla legge e non attribuite espressamente ad altri organi ed uffici; agli studi e all'elaborazione di schemi di provvedimenti normativi riguardanti l'ordinamento del personale; all'organizzazione degli uffici della direzione generale; all'applicazione delle normative contrattuali;
2) direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale, che svolge le funzioni relative: agli adempimenti concernenti la redazione dello stato di previsione della spesa ed alla gestione delle risorse finanziarie di propria competenza; all'indirizzo ed al coordinamento relativi all'applicazione della normativa riguardante lo stato giuridico, il trattamento economico, la cessazioni dal servizio e la liquidazione del trattamento pensionistico; alle assunzioni ordinarie, obbligatorie e straordinarie di personale; all'adozione degli specifici provvedimenti, non attribuiti espressamente alla competenza di altri uffici, in ordine al trattamento giuridico, economico e pensionistico del personale; alla conduzione del centro informativo del personale, nonchè alla gestione automatizzata del personale stesso e all'impianto, coordinamento e controllo dell'attività connessa alle procedure automatizzate.

2. L'organizzazione interna di ciascuna direzione centrale è stabilita, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, con decreti del Ministro delle finanze, da emanare su proposta dei competenti direttori generali, previo parere dei relativi comitati di gestione e secondo i criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione.

3. A ciascuna direzione centrale è preposto un dirigente generale di livello C, con la funzione di direttore centrale. Ad uno dei direttori centrali per ciascuno dei dipartimenti e per la direzione generale degli affari generali e del personale, è attribuita anche la funzione di vice direttore generale. Le direzioni centrali sono articolate in servizi amministrativi o tecnici, ai quali sono preposti dirigenti superiori, e in divisioni, alle quali sono preposti primi dirigenti.

Art. 34

(Attribuzioni dei direttori generali)

1. I direttori generali dei dipartimenti ed il direttore generale degli affari generali e del personale svolgono le funzioni previste da norme legislative e regolamentari, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro ed eseguono le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei comitati di gestione, ove esistenti. Nell'esercizio delle relative attribuzioni, i direttori generali dei dipartimenti e quello della direzione generale degli affari generali e del personale agiscono secondo i principi di coordinamento indicati dal segretario generale.

2. In particolare, ciascuno dei direttori generali di cui al comma 1 è responsabile, limitatamente alle rispettive competenze:

a) della direzione dell'attività complessiva del dipartimento o della direzione generale cui è preposto;
b) della determinazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi da perseguire;
c) della determinazione dei programmi di controllo sull'attività dei dipendenti uffici da attuare, in via amministrativa, mediante le direzioni centrali, e, in via di vigilanza e rilevazione diretta, attraverso il servizio ispettivo centrale;
d) dello svolgimento dell'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle direzioni regionali o compartimentali, nonchè di valutazione dei risultati complessivi conseguiti dai dipendenti uffici;
e) dell'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi, nel rispetto dei principi di imparzialità e legalità della pubblica amministrazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
f) della predisposizione della relazione annuale da rendersi, sentiti, ove previsti, i comitati di gestione, al consiglio di amministrazione in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

3. I direttori generali dei dipartimenti promuovono le richieste di parere ai comitati di gestione nelle materie a questi demandate dal comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 358 del 1991.

Art. 35

(Attribuzioni dei direttori centrali)

1. I direttori centrali svolgono le funzioni loro attribuite da norme legislative e regolamentari, attuando le direttive impartite dal Ministro e dal direttore generale, e riferiscono a quest'ultimo sull'andamento del settore cui sono preposti.

2. Ciascuno dei direttori centrali è responsabile, limitatamente alle rispettive competenze, delle funzioni di:

a) impartire le direttive occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti adottati;
b) indirizzare, coordinare e controllare l'attività dei dipendenti servizi;
c) coordinare, dal punto di vista funzionale, l'attività delle direzioni regionali o compartimentali, in modo da assicurarne, per quanto riguarda le attribuzioni proprie e quelle spettanti, in via decentrata, agli organi od agli uffici di rispettiva competenza, l'uniformità di indirizzo;
d) disciplinare l'attività ed i procedimenti amministrativi e contabili dei servizi, da lui dipendenti, del dipartimento o della direzione generale, in modo da contenerne il costo complessivo di esercizio, in correlazione con i risultati conseguiti;
e) predisporre gli elementi di competenza per la redazione della relazione annuale di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 34.

CAPO II

Uffici periferici dei dipartimenti

Art. 36

(Direzioni regionali delle entrate e direttori delle entrate)

1. Le direzioni regionali delle entrate hanno sede nel capoluogo di ognuna delle regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana, ad eccezione della regione Trentino-Alto Adige, per la quale le direzioni delle entrate istituite dall'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 358 del 1991 hanno sede, rispettivamente, a Trento ed a Bolzano. La direzione delle entrate per la Valle d'Aosta ha sede ad Aosta.

2. Nelle disposizioni del presente regolamento le locuzioni "direzioni regionali delle entrate" e "direttori regionali delle entrate" si riferiscono, rispettivamente, anche alle direzioni delle entrate ed ai direttori delle entrate per la Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Alle direzioni regionali delle entrate per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna sono preposti dirigenti generali di livello C. Alle restanti direzioni regionali delle entrate sono preposti dirigenti superiori.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, ciascuna delle direzioni regionali delle entrate è suddivisa in servizi e questi ultimi sono ripartiti in divisioni o in altre articolazioni di corrispondente livello. I servizi corrispondono, di regola, per numero e per competenza, alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate. I decreti devono comunque prevedere l'istituzione di servizi per l'amministrazione del personale e del relativo trattamento di quiescenza, nonchè di un servizio di economato e di un servizio contabile. Il numero degli altri servizi può essere inferiore a quello delle direzioni centrali qualora lo rendano opportuno le dimensioni ed i volumi di lavoro delle direzioni regionali.

5. I direttori regionali delle entrate designano, nell'ambito dei dirigenti superiori o, in mancanza, dei primi dirigenti in servizio presso la direzione regionale, i funzionari che li sostituiscono in caso di impedimento.

Art. 37

(Competenze delle direzioni regionali delle entrate)

1. Le direzioni regionali delle entrate svolgono funzioni di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo nei confronti dei dipendenti uffici.

2. In particolare, le direzioni regionali delle entrate:

a) sovraintendono all'attività degli uffici, determinandone gli indirizzi operativi; ne controllano, anche attraverso il pro-

prio servizio ispettivo, il corretto andamento, in relazione al conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati;

b) coordinano, in particolare per quanto riguarda l'attività di accertamento, l'attività degli uffici dipendenti con quelle degli altri organi periferici del Ministero delle finanze, dei servizi operativi della Guardia di finanza e delle altre amministrazioni statali e locali;

c) sulla base delle direttive emanate dal dipartimento delle entrate, tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale, previa intesa con il competente comando della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali del territorio e delle dogane e delle imposte indirette sulle attività di verifica e di controllo di competenza di tali organi, formano il piano degli accertamenti, in attuazione del decreto ministeriale emanato a norma dell'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dell'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predetto articolo 6 della legge n. 146 del 1980, definendo i criteri attuativi cui dovranno attenersi gli uffici dipendenti e i reparti della Guardia di finanza;

d) assicurano l'esecuzione di interventi ispettivi ai fini della cooperazione amministrativa e dell'interscambio di informazioni con gli organi della Comunità economica europea e con le Amministrazioni degli Stati membri, nonchè, in virtù delle relative convenzioni bilaterali, con i Paesi extracomunitari, tenendo anche conto delle comunicazioni pervenute dal comando generale della Guardia di finanza in ordine alle attività svolte in attuazione dell'articolo 7, comma 13, della citata legge n. 358 del 1991;

e) provvedono, anche mediante delega agli uffici delle entrate e con l'assistenza tecnica della competente Avvocatura dello Stato, al compimento degli atti occorrenti per la tutela degli interessi dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi civili e penali relativi all'applicazione ed a violazioni di norme tributarie, nonchè nei giudizi amministrativi concernenti i provvedimenti di competenza di tutti gli uffici finanziari della regione;

f) esercitano le competenze in materia di personale loro attribuite da norme legislative e regolamentari;

g) provvedono alla ripartizione ed all'assegnazione agli uffici dei mezzi finanziari, dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per il loro funzionamento, con le modalità e con le forme previste dalle vigenti disposizioni;

h) vigilano sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sulla corretta applicazione della normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nelle relative disposizioni attuative; promuovono l'informazione dei cittadini in materia tributaria, adottando le iniziative necessarie per la corretta applicazione delle leggi d'imposta e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti a carico dei contribuenti;

i) provvedono alla locazione di stabili ad uso dei propri servizi e di quelli degli uffici dipendenti;

l) esercitano le altre attribuzioni previste da norme legislative e regolamentari.

3. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede locale, intrattenendo a tal fine, in nome di quest'ultima, rapporti con le autorità, gli organismi, gli enti e gli uffici, pubblici e privati, aventi sede nel territorio di propria competenza.

Art. 38

(Direzioni compartimentali del territorio)

1. Le direzioni compartimentali del territorio hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione e sono competenti a svolgere le rispettive attività nelle regioni per ciascuna di esse indicate:

Torino, per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
Milano, per la regione Lombardia;
Venezia, per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
Bologna, per le regioni Emilia-Romagna e Marche;
Firenze, per le regioni Toscana ed Umbria;
Roma, per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise;
Napoli, per le regioni Campania e Calabria;
Bari, per le regioni Puglia e Basilicata;
Palermo, per la regione Sicilia;
Cagliari, per la regione Sardegna.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere variati il numero e la circoscrizione delle direzioni compartimentali, il cui numero non può comunque essere superiore a dodici.

3. Alla direzione compartimentale del territorio è preposto un dirigente superiore.

4. I direttori compartimentali designano, nell'ambito dei dirigenti superiori o, in mancanza, dei primi dirigenti in servizio presso le rispettive direzioni compartimentali, i funzionari che li sostituiscono in caso di impedimento.

5. Le direzioni compartimentali sono suddivise in reparti, tecnici e amministrativi, di regola corrispondenti, per numero e competenza, alle direzioni centrali del dipartimento del territorio. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti il numero e le attribuzioni dei reparti di ciascuna delle direzioni compartimentali del territorio.

Art. 39

(Competenze delle direzioni compartimentali del territorio)

1. Le direzioni compartimentali del territorio svolgono funzioni di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo nei confronti dei dipendenti uffici del territorio.

2. In particolare, le direzioni compartimentali:

a) sovraintendono all'attività degli uffici, determinandone gli indirizzi operativi; ne controllano, anche attraverso il proprio servizio ispettivo, il corretto andamento, in relazione al conseguimento degli obiettivi programmatici assegnati;
b) sulla base delle direttive emanate dal direttore generale e dalle direzioni centrali del dipartimento e tenuto conto delle intese assunte con le direzioni regionali delle entrate, predispongono i programmi delle attività da eseguirsi dagli uffici periferici;
c) provvedono alla locazione di stabili ad uso dei propri servizi e di quelli degli uffici del territorio;
d) svolgono le funzioni previste da norme legislative e regolamentari in materia di amministrazione e gestione del personale;
e) provvedono alla ripartizione e all'assegnazione agli uffici dei mezzi finanziari, dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per il loro funzionamento, con le modalità e con le forme previste dalle vigenti disposizioni;
f) vigilano sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sulla corretta applicazione della normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nelle relative disposizioni attuative; promuovono l'informazione dei cittadini nei riguardi dei servizi di rispettiva competenza, adottando le iniziative necessarie per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti a carico degli utenti;
g) esercitano le altre attribuzioni previste da norme legislative e regolamentari.

Art. 40

(Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette)

1. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, oltre ad esercitare le competenze già demandate ai centri di servizio delle imposte dirette dalle vigenti disposizioni, provvedono:

a) alla ricezione e al controllo delle dichiarazioni di cui agli articoli 28 e 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione delle dichiarazioni con richiesta di rimborso; all'emanazione dei conseguenti avvisi di irrogazione di sanzioni; alla segnalazione al competente ufficio delle entrate delle incongruenze che possono dare luogo a rettifica;
b) alla liquidazione dei certificati del sostituto d'imposta a norma dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'emanazione degli avvisi di accertamento parziale, a norma dell'articolo 41-bis dello stesso decreto, e all'irrogazione delle relative sanzioni; all'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nella procedura di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi che non danno luogo ad accertamento; alla sospensione della riscossione, ai ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario, alla sospensione dell'azione esecutiva ed alla concessione di maggior rateazione, ai sensi degli articoli 19, 39 e 53 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i ruoli di competenza; ai rimborsi d'imposta di cui agli articoli 37, 38 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Alla direzione dei centri di servizio sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore.

3. I centri di servizio dipendono dalle direzioni regionali delle entrate nella cui circoscrizione hanno sede. Al loro interno essi sono ordinati in reparti, il cui numero e la cui competenza sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate, con decreti dei competenti direttori regionali delle entrate.

4. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il numero e la competenza territoriale dei centri di servizio corrispondono a quelli indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può essere variata, su proposta del direttore generale del dipartimento delle entrate, sentito il comitato di gestione del dipartimento e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, la competenza territoriale dei centri di servizio.

Art. 41

(Uffici delle entrate)

1. Gli uffici delle entrate, da istituire in numero non superiore a mille, svolgono funzioni operative per l'applicazione dei tributi di competenza del dipartimento delle entrate.

2. L'attività di accertamento è svolta sulla base di programmi annuali di controllo.

3. Gli uffici delle entrate hanno competenza a decidere sui ricorsi in materia di finanza locale ed esercitano altresì le seguenti attribuzioni:

a) sospensione della riscossione ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) sospensione dell'azione esecutiva ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) concessione di maggior rateazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
e) ricezione, controllo e liquidazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 28 e 74-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con richiesta di rimborso;

f) rimborsi in materia di imposta di registro, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale e imposta di bollo;

g) autorizzazioni al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo;

h) autorizzazioni alla vendita dei valori bollati;

i) autorizzazioni all'impiego di macchine elettriche bollatrici ai fini del pagamento dell'imposta di bollo;

l) decisione di ricorsi prodotti in materia di tasse sulle concessioni governative, automobilistiche e scolastiche;

m) rimborsi in materia di tasse sulle concessioni governative, automobilistiche e scolastiche;

n) rimborsi in materia di condono edilizio;

o) sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e all'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 249;

p) adozione dei provvedimenti di competenza in materia di personale.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono conferite agli uffici delle entrate le necessarie attribuzioni di natura contabile, secondo le istruzioni di servizio stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento, da emanare sentito il competente comitato di gestione. Le attività istruttorie da svolgere al di fuori della circoscrizione dell'ufficio possono essere delegate all'ufficio territorialmente competente.

5. Gli uffici delle entrate hanno competenze omogenee e dimensioni di norma omogenee. La dimensione e la competenza territoriale sono determinate, sulla base dei criteri indicati nel comma 11 dell'articolo 7 della citata legge n. 358 del 1991, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla direzione degli uffici delle entrate sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente; con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i relativi livelli dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991. Nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale. La competenza territoriale di detti uffici può essere estesa anche ai comuni limitrofi.

6. Gli uffici delle entrate sono ordinati in reparti e, all'interno dei reparti, in sezioni. Con decreti del direttore regionale delle entrate sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento, il numero e le competenze dei reparti. Il servizio di cassa degli uffici delle entrate è disciplinato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

7. I decreti di cui al comma 6 debbono comunque prevedere che in ciascun ufficio operi almeno una sezione avente le funzioni di

fornire assistenza ed informazione ai contribuenti anche per le attività poste in essere dai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette. Tali sezioni, cui spetta anche la costante analisi dell'economicità del funzionamento dei servizi e della semplicità e snellezza delle procedure, predispongono periodiche relazioni, con cadenza non superiore all'anno solare, al comitato tributario regionale ed al direttore regionale delle entrate, aventi ad oggetto l'andamento dell'attività dell'ufficio e la qualità dei rapporti con il contribuente.

8. Fermo restando il disposto dell'articolo 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, gli uffici delle entrate, nonché, ove previsto, gli uffici del territorio, gli uffici tecnici di finanza e le dogane, curano, per i tributi di rispettiva competenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione finanziaria nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie. Della rappresentanza in giudizio sono incaricati di regola impiegati delle qualifiche dirigenziali o appartenenti a profili professionali di qualifiche funzionali non inferiori all'ottava.

Art. 42

(Uffici del territorio)

1. In ciascun capoluogo di provincia sono istituiti gli uffici del territorio, con competenza, di regola, sull'intero territorio della provincia.

2. Agli uffici del territorio sono demandati compiti di consulenza tecnica ed estimativa, di accertamento, verifica, e rilievo in materia catastale e geotopografica, di amministrazione e gestione delle proprietà immobiliari dello Stato, nonchè di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili. Le attribuzioni già demandate agli uffici tecnici erariali, alle conservatorie dei registri immobiliari e, in materia di amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare, alle intendenze di finanza sono esercitate dagli uffici del territorio con le modalità e i poteri previsti dalle vigenti disposizioni. In particolare, i predetti uffici programmano, d'intesa con i comandi competenti della Guardia di finanza e degli altri organi di polizia, controlli sistematici finalizzati ad impedire od a reprimere occupazioni abusive degli immobili dello Stato ed ogni altro eventuale abuso nella loro utilizzazione. Gli uffici del territorio esercitano altresì le competenze in materia di personale previste da norme legislative e regolamentari.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le competenze degli uffici del territorio sono limitate, in materia catastale, a quelle previste dalla vigente legislazione.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 sono conferite agli uffici del territorio le necessarie attribuzioni di natura contabile, secondo le istruzioni di servizio stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento, da emanare sentito il competente comitato di gestione. Le attività istruttorie da svolgere al di fuori della circoscrizione dell'ufficio possono essere delegate all'ufficio territorialmente competente.

5. In relazione alle dimensioni territoriali di alcuni comuni e per assicurare un migliore servizio nei confronti dei contribuenti, possono essere istituiti, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, reparti o sezioni staccate degli uffici del territorio aventi sede anche in comuni diversi dal capoluogo di provincia e da quelli indicati al comma 6.

6. Nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno sede le conservatorie dei registri immobiliari possono essere istituite, con decreto del Ministro delle finanze da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezioni staccate degli uffici del territorio, con competenza limitata alla conservazione dei registri immobiliari.

7. Alla direzione degli uffici del territorio sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente. Il livello dirigenziale degli uffici del territorio è determinato con appositi decreti ministeriali, da emanare sentito il comitato di gestione del dipartimento e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. I direttori degli uffici del territorio esercitano le attribuzioni loro conferite da norme legislative e regolamentari, nonchè funzioni di organizzazione e vigilanza nell'ambito territoriale di competenza, per assicurare l'economicità dei servizi, nonchè l'efficienza e la regolarità dello svolgimento dei compiti istituzionali, in conformità alle direttive e alle disposizioni impartite dalle direzioni centrali e compartimentali del dipartimento.

9. Gli uffici del territorio sono ordinati in reparti, che possono essere suddivisi in sezioni. Con decreti del direttore compartimentale del territorio sono stabiliti, sulla base dei criteri organizzativi di massima fissati con decreto del direttore generale del dipartimento, il numero e le competenze dei reparti. Il servizio di cassa degli uffici del territorio è disciplinato con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

10. I decreti di cui al comma 9 debbono comunque prevedere che in ciascun ufficio operi almeno una sezione avente le funzioni di fornire assistenza ed informazione agli utenti. Tali sezioni, cui spetta anche la costante analisi dell'economicità del funzionamento dei servizi e della semplicità e snellezza delle procedure, predispongono periodiche relazioni, con cadenza non superiore all'anno solare, al comitato tributario regionale ed al direttore del compartimento, aventi ad oggetto l'andamento dell'attività dell'ufficio e la qualità dei rapporti con l'utente.

11. Alla direzione dei reparti degli uffici del territorio sono preposti funzionari con la qualifica di primo dirigente o, negli uffici di minore rilevanza, funzionari della nona od ottava qualifica funzionale.

CAPO III

Altri organi, uffici e servizi dei dipartimenti

Art. 43

(Conferenze consultive dei direttori centrali, regionali e compartimentali dei dipartimenti)

1. Sono istituite:

a) la conferenza consultiva dei direttori centrali e dei direttori regionali del dipartimento delle entrate;
b) la conferenza consultiva dei direttori centrali e compartimentali del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
c) la conferenza consultiva dei direttori centrali e compartimentali del dipartimento del territorio.

2. Le conferenze di cui al comma 1 si riuniscono almeno ogni sei mesi per esaminare ed esprimere pareri su problematiche di particolare rilevanza attinenti alla gestione dei dipartimenti di rispettiva competenza.

3. Sono componenti di ciascuna delle conferenze di cui al comma 1 il direttore generale del rispettivo dipartimento, che svolge le funzioni di presidente, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, i direttori centrali, nonchè, secondo il caso, i direttori regionali delle entrate od i direttori compartimentali delle dogane o del territorio. In caso di impedimento del direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari e dei direttori regionali o compartimentali, alle riunioni possono partecipare un ispettore tributario od i funzionari delle direzioni regionali o dei compartimenti a ciò espressamente delegati dai titolari della carica. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, funzionari responsabili degli uffici centrali e periferici del Ministero ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nei rispettivi comitati di gestione, nonchè, in relazione alla specificità degli argomenti trattati, i rappresentanti di amministrazioni, enti ed organizzazioni pubblici e privati.

4. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, la presidenza è assunta dal vice direttore generale del dipartimento; i direttori centrali sono sostituiti da chi ne svolge le funzioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di una direzione centrale.

5. Con provvedimento del direttore generale di ciascun dipartimento, da adottare previo parere del rispettivo comitato di gestione, sono stabilite le norme di funzionamento delle conferenze.

Art. 44

(Servizio ispettivo)

1. I servizi ispettivi dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette e del territorio svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attività,

funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza dei servizi del dipartimento di rispettiva competenza. Il servizio ispettivo del dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonchè, in via straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui concessionari della riscossione e, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sul corretto funzionamento delle segreterie delle commissioni tributarie.

2. I servizi ispettivi centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali ed esplicano, anche su richiesta della direzione generale degli affari generali e del personale e delle direzioni centrali del rispettivo dipartimento, attività di vigilanza sui servizi delle direzioni regionali o compartimentali, nonchè, quando lo richiedano eccezionali circostanze, sugli altri uffici periferici del dipartimento. Essi sono, altresì, tenuti a svolgere le attività di controllo e di indagine richieste, tramite il direttore generale del dipartimento, dal segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991. In tal caso, essi riferiscono l'esito delle attività svolte direttamente al segretario generale.

3. I servizi ispettivi istituiti presso le direzioni regionali e compartimentali operano alle dirette dipendenze del direttore regionale o compartimentale e svolgono nell'ambito della programmazione annuale della loro attività:

a) le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza degli uffici periferici, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sulla base dei programmi assegnati;
b) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché quelle di controllo contabile amministrativo della riscossione di tributi eseguita per conto dello Stato;
c) le attività ad essi richieste, tramite il competente direttore regionale o compartimentale, dal segretario generale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza al medesimo attribuite dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente a quest'ultimo l'esito delle attività svolte.

4. I servizi ispettivi di cui al comma 3 svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attività, i controlli ispettivi previsti dal comma 13 dell'articolo 7 della citata legge n. 358 del 1991.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di esecuzione dell'attività ispettiva, anche ai fini della loro armonizzazione. Il decreto deve prevedere che, in caso di indagini ispettive relative al comportamento degli impiegati, ne deve essere data tempestiva comunicazione agli interessati. Deve essere altresì prevista la possibilità di estendere l'attività ispettiva anche al di fuori

della circoscrizione regionale o compartimentale di competenza, qualora ciò si renda necessario per l'espletamento dell'incarico. In tal caso, il direttore regionale o compartimentale ne informa il direttore generale ed il direttore regionale o compartimentale territorialmente competente, richiedendo a quest'ultimo, ove occorra, l'adozione di misure per assicurare la collaborazione coordinata del corrispondente servizio ispettivo regionale o compartimentale.

6. I servizi ispettivi centrali e regionali svolgono tutte le altre attività che specifiche disposizioni attribuiscono all'Amministrazione finanziaria per la vigilanza ed il controllo di adempimenti svolti da organi, enti o soggetti comunque incaricati di particolari funzioni aventi rilevanza in materia tributaria.

Art. 45

(Comitati tributari regionali)

1. Nelle sedi delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti i comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della citata legge n. 358 del 1991. Sono altresì istituiti, con le medesime funzioni previste per i comitati tributari regionali, il comitato tributario regionale per la Valle d'Aosta, con sede ad Aosta, ed i comitati tributari provinciali per le province di Trento e Bolzano, con sede, rispettivamente, a Trento e Bolzano. A questi ultimi s'intende comunque riferita l'espressione "comitati tributari regionali" indicata nel presente regolamento.

2. I comitati tributari regionali sono composti, oltre che dai membri di diritto e salvo quanto previsto al comma 3, da trenta membri. Quindici di tali membri sono nominati tra gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, secondo la seguente ripartizione: un ispettore tributario di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, designato dal Servizio di appartenenza; quattordici dirigenti degli uffici finanziari della regione, di cui almeno otto degli uffici delle entrate, nominati dal Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione. Gli altri quindici membri sono nominati su designazione delle amministrazioni ed enti locali e degli organismi sindacali, secondo il seguente criterio: due membri sono designati dalla regione; due membri dalle province; due membri dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato; quattro membri dalle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; cinque membri dai comuni della regione. Ciascun ente provvede ad effettuare le designazioni in numero doppio rispetto a quello dei membri di competenza. Le designazioni delle province e dei comuni sono effettuate dalle sezioni regionali delle rispettive associazioni nazionali in numero complessivamente pari al doppio di quello dei membri la cui designazione è ad essi riservata. Ognuna delle organizzazioni sindacali presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro effettua due designazioni per ciascuna regione. Le designazioni sono comunicate alla direzione regionale delle entrate entro tre mesi dal ricevimento della richiesta da essa formulata e sono sottoposte al Ministro delle finanze, che nomina, con proprio decreto, i membri del comitato. Decorso il

termine suindicato senza che siano pervenute le designazioni, provvede ad esse il Commissario del Governo.

3. Qualora nella regione non sussista un numero di dirigenti di uffici periferici sufficiente per effettuare tutte le designazioni, il numero dei componenti del comitato tributario regionale è ridotto in misura tale da assicurare la parità numerica tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria e i membri a questa estranei, garantendo comunque la partecipazione di almeno un membro per ciascuna categoria rappresentata nel comitato.

4. I componenti dei comitati tributari regionali debbono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) godere dei diritti civili e politici; c) non avere superato, al momento della nomina, il settantesimo anno di età; d) possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo; e) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o condanna per reati tributari, salvi gli effetti della riabilitazione; f) avere la residenza o, per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, la sede di servizio in un comune della regione.

5. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 4 non è richiesto per i componenti scelti tra gli ispettori tributari.

6. Il venir meno di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 4, nonchè la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del comitato tributario regionale senza giustificato motivo, comporta la decadenza da componente del comitato medesimo.

7. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale delle entrate e, in caso di assenza o impedimento, da chi ne svolge le funzioni.

8. Il comitato tributario regionale è convocato dal presidente di regola ogni tre mesi, ovvero in via d'urgenza su proposta motivata di un terzo dei suoi componenti. La convocazione è effettuata, almeno dieci giorni prima della seduta, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti del comitato. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'ufficio di segreteria del comitato.

9. Il comitato delibera, presenti almeno la metà dei suoi componenti, con il voto palese ed a maggioranza dei voti espressi, senza computare le astensioni. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del presidente.

10. I membri del comitato hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alle sedute nelle quali siano in trattazione affari nei quali loro stessi o loro parenti ed affini abbiano interesse.

11. Nell'ambito del comitato tributario regionale possono essere istituiti gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività istruttorie. Uno di tali gruppi deve comunque essere istituito ed è formato da due componenti nominati tra gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria e da tre componenti nominati sulla base delle designazioni previste dal comma 2. Tale gruppo, sulla base anche delle relazioni periodiche previste dal

comma 7 dell'articolo 41 e dal comma 10 dell'articolo 42, analizza la qualità dei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, sottoponendo al comitato la formulazione di proposte al direttore generale del dipartimento competente per le iniziative da adottare al fine di migliorare tali rapporti, di tutelare i diritti del cittadino contribuente e di semplificare le procedure di lavoro degli uffici.

12. Presso il comitato tributario regionale è istituito un ufficio di segreteria, cui è preposto un funzionario della direzione regionale delle entrate. Detto ufficio provvede alle convocazioni del comitato e svolge ogni altra attività concernente il funzionamento del comitato stesso.

13. La direzione regionale delle entrate fornisce il personale, le strutture ed i mezzi necessari al funzionamento del comitato tributario regionale.

TITOLO III

Autonomia funzionale e di gestione

CAPO I

Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato

Art. 46

(Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato)

1. La sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, istituita dal comma 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 358 del 1991, esercita le competenze attribuite dalla vigente normativa al Provveditorato generale dello Stato e le altre competenze di cui all'articolo 47.

2. La sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato è collocata presso l'ufficio del segretario generale del Ministero delle finanze.

3. Il compimento dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, quali il facchinaggio ed il trasporto degli atti, degli arredi e delle apparecchiature, la piccola manutenzione e la pulizia dei locali, nonchè i servizi di trasporto per il personale possono essere affidati ad enti, istituzioni e società.

4. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, la possibilità di avvalersi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'espletamento dei compiti ivi indicati.

5. La sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato provvede all'approvvigionamento di beni e servizi riguardanti l'automazione, non previsti da specifici rapporti concessori instaurati ai sensi del titolo IV. Alla sezione può essere destinato a prestare servizio personale delle qualifiche funzionali del Ministero delle finanze nell'ambito del contingente di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 55, sentito il Provveditore generale dello Stato.

Art. 47

(Risorse finanziarie)

1. L'ufficio del segretario generale, il dipartimento delle entrate, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e il dipartimento del territorio, nonchè la direzione generale degli affari generali e del personale, gli uffici ed organismi centrali alle dirette dipendenze del Ministro e gli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 358 del 1991 determinano i rispettivi fabbisogni di risorse, di mezzi,

strumenti, beni e servizi, provvedendo ad eseguire periodici aggiornamenti ed avvalendosi anche delle rilevazioni compiute, per la parte di rispettiva competenza, dalle direzioni regionali e compartimentali.

2. Ciascuno degli uffici ed organismi di cui al comma 1 predispone, con cadenza pluriennale, un progetto di programma per l'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per il proprio funzionamento. Tali progetti debbono riguardare anche il soddisfacimento delle esigenze cui non può farsi fronte mediante il programma straordinario di cui all'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 358 del 1991, prevedendo a tal fine la possibilità di assumere in locazione stabili ad uso degli uffici finanziari. Nei progetti stessi sono anche previsti, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 46, comma 3, gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati a titolo di proprietà dagli uffici finanziari centrali e periferici.

3. I programmi di cui al comma 2, previamente valutati, in termini di quantificazione previsionale degli oneri finanziari, dalla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, vengono sottoposti al consiglio di amministrazione, che li approva sulla base di specifiche analisi costi-benefici ed in relazione alle disponibilità previste dalla legge di bilancio, adottando, nell'eventuale rimodulazione dei programmi stessi, le necessarie scelte prioritarie in linea con le direttive generali impartite dal Ministro ed in relazione alle analisi compiute. Resta comunque fermo che l'autorizzazione preventiva di competenza della detta sezione staccata, ai sensi dell'articolo 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n.1140, riguarda sia l'indispensabilità della fornitura, che la congruità della spesa.

4. L'attuazione dei programmi è demandata alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, la quale provvede con il massimo decentramento possibile, avvalendosi anche dei servizi di economato istituiti presso le direzioni regionali e le direzioni compartimentali.

CAPO II

Immobili per uffici

Art. 48

(Programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili)

1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e nell'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 358 del 1991, il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sede degli uffici finanziari, nonchè per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti.

2. Il progetto di programma è redatto, sulla base delle esigenze risultanti dalle richieste formulate dai dipartimenti e dagli altri uffici centrali, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentito il consiglio di amministrazione.

3. Per l'acquisizione e la costruzione di nuovi edifici, oppure per la ristrutturazione o per l'ammodernamento di edifici esistenti, si provvede mediante:

a) acquisti, permute o appalti diretti;
b) l'istituto della concessione di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

4. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli uffici finanziari.

TITOLO IV

Servizi informatici

CAPO I

Sistema informativo

Art. 49

(Centri informativi)

1. In ciascun dipartimento, nella direzione generale degli affari generali e del personale e nell'ufficio del segretario generale è istituito un centro informativo.

2. I centri informativi operano:

a) presso la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del dipartimento delle entrate;
b) presso la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del dipartimento del territorio;
c) presso la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici della direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
d) presso la direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale;
e) presso l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica dell'ufficio del segretario generale.

3. Il centro informativo presso la direzione generale degli affari generali e del personale ha competenza per l'informatizzazione della gestione di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria.

4. Il centro informativo presso l'ufficio del segretario generale ha competenza per l'informatizzazione degli uffici di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, lettera a), nonché per le attività di collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con utenti esterni.

5. Presso la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato è istituito un centro informativo per la gestione dei relativi servizi, che fa parte integrante del sistema informativo del Ministero delle finanze.

6. Ciascun centro informativo, cui è preposto un dirigente superiore, può essere articolato in un numero di divisioni corrispondente a quello delle direzioni centrali o degli uffici od organismi di competenza.

Art. 50

(Competenze dei centri informativi)

1. I centri informativi provvedono allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative in funzione delle attribuzioni proprie delle strutture nell'ambito delle quali operano, secondo le direttive ricevute, rispettivamente, dalle competenti direzioni centrali, dagli uffici del segretario generale, dal Servizio centrale degli ispettori tributari e dalla Scuola centrale tributaria.

2. In particolare i centri informativi:

a) provvedono alla conduzione tecnica del sistema informativo del Ministero delle finanze nel settore di competenza, nonché alla formazione ed all'aggiornamento dei necessari archivi, previa raccolta ed elaborazione dei dati utili;
b) individuano le modalità di automazione dei servizi e delle procedure amministrative;
c) approvano le specifiche funzionali relative alle procedure tecniche di automazione;
d) effettuano il collaudo dei programmi elaborativi di automazione;
e) emanano le disposizioni di servizio occorrenti all'adozione delle procedure informatizzate;
f) approvano la modulistica destinata all'utilizzo delle procedure automatizzate, curandone la stampa e la distribuzione agli uffici;
g) verificano il corretto utilizzo dei programmi elaborativi da parte degli uffici utenti;
h) collaborano all'addestramento ed all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo;
i) verificano che l'attività delle società affidatarie di cui all'articolo 51, comma 1, venga svolta secondo i criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria;
l) forniscono assistenza, anche in via decentrata tramite le direzioni regionali e compartimentali, agli uffici periferici in fase di attivazione di procedure automatizzate e di nuove apparecchiature;
m) curano le elaborazioni statistiche del settore.

3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 33, comma 2, debbono prevedere che, all'interno delle direzioni centrali indicate dall'articolo 49, comma 2, operino specifiche strutture di gestione del sistema informativo locale per l'elaborazione dei dati occorrenti al funzionamento degli uffici; analoga struttura opera, per le attività del segretario generale e degli uffici da lui direttamente dipendenti, presso l'ufficio centrale di cui all'articolo 11.

Art. 51

(Conduzione, sviluppo ed integrazione del sistema informativo)

1. Il Ministero delle finanze, attraverso l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica,

può affidare in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi, attività di conduzione, sviluppo, manutenzione ed integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e segretezza; può essere, altresì, affidata in concessione l'erogazione di servizi telematici al fine di assicurare la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 della citata legge n. 358 del 1991, e la fornitura e lo scambio dei dati con altre amministrazioni ed operatori del settore ai sensi della normativa vigente.

2. Le convenzioni attuative del rapporto concessorio di cui al comma 1 sono rivolte sia al conseguimento dell'integrazione dei sottosistemi, attraverso il loro potenziamento ed il collegamento delle relative banche dati, anche al fine di assicurare la realizzazione di efficaci strumenti di lotta all'evasione, sia all'erogazione dei servizi telematici. Queste ultime convenzioni debbono regolamentare i servizi da erogare ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti pubblici e privati, determinando altresì i canoni di concessione, nonchè il procedimento di definizione delle tariffe per l'utenza.

CAPO II

Organi collegiali di coordinamento

Art. 52

(Comitato centrale di coordinamento dell'informatica)

1. E' istituito il comitato centrale di coordinamento dell'informatica con compiti consultivi in materia di pianificazione strategica e coordinamento, nonchè con compiti di controllo delle attività concernenti il sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria.

2. In particolare, il comitato centrale di coordinamento si esprime su:

a) il contenuto e la formulazione delle convenzioni attuative del rapporto concessorio;
b) le proposte di automazione delle commissioni tecniche per l'informatica di cui all'articolo 53, indicando le priorità di realizzazione degli obiettivi da conseguire, anche in relazione alle disponibilità di spesa;
c) i piani tecnici annuali predisposti dalle società affidatarie di cui all'articolo 51, comma 1, tenendo presenti le esigenze di armonico sviluppo del sistema informativo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite la composizione del comitato e la durata dei relativi incarichi.

Art. 53

(Commissioni tecniche per l'informatica)

1. In ciascun dipartimento e nella direzione generale degli affari generali e del personale è istituita una commissione tecnica per il coordinamento delle attività concernenti lo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative svolte presso le direzioni centrali.

2. In particolare, le commissioni tecniche di cui al comma 1, limitatamente alle rispettive competenze:

a) controllano che le attività informatiche delle direzioni centrali vengano svolte e si evolvano in modo coordinato al fine di assicurare il massimo grado di produttività dei servizi;
b) esprimono il proprio parere sui rapporti periodici delle società concessionarie;
c) ricevono le richieste di automazione delle direzioni centrali, valutandone le priorità, ai fini della formulazione dei piani di automazione annuali da sottoporre al parere del comitato centrale di cui all'articolo 52;
d) esaminano gli aspetti operativi e di organizzazione degli uffici per una più produttiva utilizzazione delle apparecchiature elettroniche in dotazione ai servizi automatizzati.

3. Della commissione costituita in ciascun dipartimento fanno parte il direttore generale, in qualità di coordinatore, il direttore dell'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, i direttori centrali del dipartimento, il direttore centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale. Della commissione costituita presso la direzione generale degli affari generali e del personale fanno parte il direttore generale, in qualità di coordinatore, il direttore dell'ufficio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica, i direttori centrali della direzione generale ed il direttore di ciascuna direzione centrale dei dipartimenti presso cui opera un centro informativo.

4. Ai lavori di ciascuna commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del centro informativo. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto ed in funzione delle rispettive competenze, i rappresentanti delle concessionarie dei servizi informatizzati.

TITOLO V

Ordinamento e amministrazione del personale

CAPO I

Ruoli del personale del Ministero delle finanze. Piante organiche degli uffici

Art. 54

(Ruoli dirigenziali: amministrativo e tecnico)

1. Presso il Ministero delle finanze sono istituiti, per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e per lo svolgimento delle relative attribuzioni presso gli uffici indicati nell'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), un ruolo amministrativo ed un ruolo tecnico con le dotazioni, i livelli ed i posti di funzione indicati nella tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991.

2. La ripartizione fra i diversi posti di funzione di dirigente superiore e di primo dirigente contemplati dalla tabella menzionata al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle piante organiche determinate ai sensi dell'articolo 56.

Art. 55

(Personale appartenente alle qualifiche funzionali e ripartizione in contingenti)

1. La dotazione organica del personale delle qualifiche funzionali del Ministero delle finanze da destinare ai contingenti di cui al comma 2 è fissata in complessive 82.200 unità.

2. Ferme restando le dotazioni relative al personale addetto al Gabinetto ed agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali sono numericamente ripartite, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, nei seguenti contingenti:

a) contingente addetto all'ufficio del segretario generale ed agli uffici centrali previsti dagli articoli 3 e 4 della citata legge n. 358 del 1991, alla Scuola centrale tributaria, al Servizio centrale degli ispettori tributari, alla direzione generale degli affari generali e del personale, al servizio amministrativo del comando generale della Guardia di finanza ed alle strutture di supporto del Corpo;
b) contingente addetto agli uffici centrali e periferici del dipartimento delle entrate, nonchè alle segreterie delle commissioni tributarie;
c) contingente addetto agli uffici centrali e periferici del dipartimento del territorio.

Art. 56

(Piante organiche)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentito il consiglio di amministrazione, sono determinate, sulla base dei carichi di lavoro rilevati d'intesa con l'ufficio centrale di cui all'articolo 8, le piante organiche degli uffici di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 358 del 1991, della Scuola centrale tributaria, del Servizio centrale degli ispettori tributari, della direzione generale degli affari generali e del personale, del servizio amministrativo del comando generale della Guardia di finanza e delle strutture di supporto del Corpo.

2. Con decreto del direttore generale di ciascun dipartimento, sentito il comitato di gestione, sono determinate, sulla base dei carichi di lavoro individuati d'intesa con l'ufficio centrale di cui all'articolo 8 ed in relazione alle esigenze di politica tributaria, le piante organiche degli uffici centrali del dipartimento e dei dipendenti uffici periferici, ivi comprese, con riferimento al dipartimento delle entrate, le segreterie delle commissioni tributarie.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono contestualmente determinati i contingenti da assegnare a ciascuna direzione regionale o compartimentale, in misura pari alla somma dei posti delle piante organiche delle direzioni stesse e degli uffici dipendenti.

4. Con le medesime modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 ed in relazione a mutate esigenze funzionali, da individuarsi periodicamente in base a parametri predeterminati, si procede alla revisione delle piante organiche.

5. Nella determinazione e nella revisione delle piante organiche del Servizio centrale degli ispettori tributari e delle segreterie delle commissioni tributarie si tiene conto della necessità di garantire l'assegnazione al Servizio stesso e alle dette segreterie dei contingenti di personale previsti, rispettivamente, dall'articolo 28 del presente regolamento e dal comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 358 del 1991; a tal fine, le funzioni di direttore dei servizi tecnici ed amministrativi del Servizio centrale degli ispettori tributari si intendono equiparate a quelle di "Direttore di divisione negli uffici centrali o nelle direzioni centrali" di cui alla tabella annessa alla citata legge n. 358 del 1991. Il consiglio di amministrazione stabilisce il contingente di personale delle qualifiche dirigenziali da assegnare alle menzionate segreterie, con funzioni equiparate, per i dirigenti superiori, a quelle di "Direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di ufficio del territorio nelle sedi più rilevanti", nonchè, per i primi dirigenti, a quelle di "Direttore di ufficio delle entrate o del territorio" e di "capo reparto nei centri di servizio o negli uffici delle entrate o di ufficio del territorio" di cui alla citata tabella.

CAPO II

Reclutamento e passaggi di qualifica

Art. 57

(Conferimento della qualifica di dirigente superiore)

1. La qualifica di dirigente superiore dei ruoli amministrativo e tecnico del personale del Ministero delle finanze è conferita a domanda, nei limiti dei posti disponibili, ai primi dirigenti dei rispettivi ruoli che, alla data di decorrenza della promozione, abbiano maturato l'anzianità di tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le modalità e il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Tali domande devono contenere l'indicazione dei titoli di cui viene chiesta la valutazione; non sono valutati i titoli non espressamente indicati.

3. Le promozioni di cui al comma 1 sono conferite, con effetto dal 1º luglio di ciascun anno per i posti disponibili al 30 giugno dello stesso anno e con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno per quelli disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo l'ordine di graduatorie formate da una commissione nominata dal Ministro delle finanze e composta da un dirigente generale di livello B del Ministero delle finanze, con funzioni di presidente, e da due dirigenti generali di livello C dello stesso Ministero. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del predetto Ministero rivestente un profilo professionale di qualifica funzionale non inferiore alla ottava. Tali graduatorie sono approvate con decreti del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Le graduatorie di cui al comma 3 sono formate sulla base dei titoli di servizio, nonchè dei titoli professionali e di cultura posseduti dagli aspiranti.

Art. 58

(Nomina a primo dirigente)

1. La nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico di cui all'articolo 54 si consegue attraverso i corsi di formazione dirigenziale di cui al comma 10, ai quali sono ammessi:

a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili, aumentati del 20 per cento, i vincitori di concorsi pubblici per titoli da espletare con le modalità di cui ai commi da 2 a 5;
b) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili, aumentati del 20 per cento, a domanda, gli impiegati appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè

quelli rivestenti profili professionali della nona qualifica funzionale, con almeno nove anni di effettivo servizio in profili professionali di qualifiche funzionali delle amministrazioni dello Stato, comprese le amministrazioni ed aziende autonome, non inferiori alla settima, selezionati con le modalità di cui al comma 6.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la direzione generale degli affari generali e del personale all'inizio di ciascun anno:

a) rileva il numero dei posti vacanti e di quelli che si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre dello stesso anno nella qualifica di primo dirigente;
b) indice il concorso di cui alla lettera a) del comma 1;
c) rende pubblico, attraverso il Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, il numero dei posti disponibili per il conferimento ai sensi della lettera b) del comma 1 e fissa il termine per la presentazione delle relative domande.

3. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammessi a partecipare i cittadini italiani:

a) impiegati rivestenti profili professionali di qualifiche funzionali non inferiori alla settima o corrispondenti, in servizio di ruolo da almeno cinque anni nelle amministrazioni dello Stato, comprese le amministrazioni ed aziende autonome, gli enti locali nonchè gli enti pubblici e di diritto pubblico indicati nel relativo bando di concorso;
b) funzionari da almeno 5 anni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di organismi comunitari, di amministrazioni finanziarie di altri Stati, nonchè dipendenti di organismi internazionali riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano;
c) funzionari di società di capitali o di imprese commerciali aventi la propria sede in Italia o in un Paese aderente alla Comunità economica europea, purchè iscritti ai relativi fondi previdenziali obbligatori da almeno 5 anni;
d) iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali indicati nel bando di concorso, ivi compresi gli albi dei Paesi comunitari, ove siano equiparati a quelli italiani sulla base delle direttive e dei regolamenti comunitari vigenti in materia.

4. Costituisce requisito di ammissibilità il possesso di un titolo di studio d'istruzione universitaria o superiore; per i ruoli tecnici il titolo di studio deve essere compreso fra quelli espressamente indicati nel bando di concorso.

5. La selezione è effettuata da una commissione nominata dal Ministro delle finanze e composta da un dirigente generale di livello C del Ministero delle finanze, con funzioni di presidente, e da due dirigenti superiori dello stesso Ministero. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del predetto Ministero rivestente un profilo professionale di qualifica funzionale non inferiore alla settima. La predetta commissione forma una graduatoria sulla base dei titoli professionali e di cultura in possesso di ciascun candidato.

6. Il consiglio di amministrazione forma annualmente graduatorie degli aspiranti alla nomina a primo dirigente ai sensi della

lettera b) del comma 1. Nella relativa domanda devono essere indicati il ruolo dirigenziale al quale essa si riferisce, nonchè i titoli professionali, culturali e di servizio di cui l'interessato è in possesso, mediante la compilazione di un'apposita scheda informativa il cui modello e' approvato con decreto del Ministro delle finanze.

7. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 6, il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione di tabelle di valutazione dei titoli, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze entro il 31 luglio di ciascun anno. Tali tabelle debbono comprendere tre categorie di titoli con i relativi punteggi minimi e massimi:

a) titoli professionali riguardanti le esperienze lavorative compiute all'esterno dell'Amministrazione;
b) titoli di cultura riguardanti gli studi compiuti con le relative votazioni, le specializzazioni e le abilitazioni professionali conseguite;
c) titoli inerenti ai servizi prestati, compresi quelli resi anche in qualifiche funzionali non inferiori alla settima, presso altre amministrazioni pubbliche, da valutarsi il doppio se riguardanti servizio prestato nella nona qualifica funzionale.

8. La valutazione complessiva dei titoli di cui al comma 7 deve, in ogni caso, risultare dall'applicazione di criteri oggettivi, senza alcun ambito di discrezionalità.

9. Sono esclusi dalle graduatorie di cui al comma 6:

a) gli impiegati che per tre anni anche non consecutivi nel quinquennio precedente siano stati esclusi dalla corresponsione del compenso incentivante;
b) gli impiegati ai quali, nel quinquennio precedente, sia stata inflitta una sanzione disciplinare, salvi gli effetti della riabilitazione, o che siano stati destinatari di una nota di demerito;.
c) gli impiegati che abbiano già partecipato con esito sfavorevole a due corsi di formazione dirigenziale.

10. I corsi di formazione dirigenziale, a indirizzo essenzialmente professionale, sono svolti dalla Scuola centrale tributaria. La durata dei corsi, i relativi programmi, il numero ed il tipo delle prove di esame e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti nel regolamento di attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 358 del 1991. Sulla base dell'esito finale dei corsi si formano le graduatorie dei vincitori e degli idonei che vengono trasmesse, per i successivi adempimenti, alla direzione centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale.

11. La nomina alla qualifica di primo dirigente si consegue con decorrenza dalla data di effettivo conferimento delle relative funzioni sulla base delle graduatorie approvate a conclusione dei corsi di cui al comma 10.

Art. 59

(Reclutamento del personale delle qualifiche funzionali)

1. Alla copertura dei posti vacanti nei profili professionali delle qualifiche funzionali di cui al comma 1 dell'articolo 55 provvede la direzione generale degli affari generali e del personale mediante procedure selettive dirette ad accertare il possesso, da parte dei candidati, dell'attitudine a svolgere le corrispondenti attività, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. L'accesso ai profili professionali della nona qualifica funzionale è consentito agli impiegati in possesso di uno dei titoli di studio, indicati nel decreto di cui al comma 3, di istruzione universitaria o superiore ed appartenenti da almeno tre anni ad un profilo professionale dell'ottava qualifica funzionale o da almeno cinque anni ad un profilo professionale della settima qualifica funzionale, purchè i profili stessi appartengano alle medesime aree funzionali del profilo da attribuire.

3. La selezione fra gli aspiranti all'accesso ai profili professionali di cui al comma 2 deve essere eseguita dalla Scuola centrale tributaria, con procedure oggettive ed automatizzate nella maggior misura possibile, determinate con decreto del Ministro delle finanze, su proposta formulata dal rettore della Scuola medesima, d'intesa con la direzione generale degli affari generali e del personale e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione; nelle procedure selettive vengono valutati nell'ordine:

a) l'esito di una serie di test psicoattitudinali appositamente predisposti, rivolti ad accertare per una metà di essi la conoscenza dei servizi e dell'attività professionale di pertinenza del profilo cui si aspira e per l'altra metà il possesso della necessaria attitudine alla direzione ed al coordinamento di unità organiche complesse;
b) l'anzianità complessiva, valutata con una specifica graduazione decrescente per ciascuna delle due qualifiche funzionali indicate nel comma 2;
c) il titolo di studio posseduto.

4. La nomina nei profili professionali di cui al comma 2 è subordinata al superamento di un corso di formazione presso la Scuola centrale tributaria. La durata del corso, i relativi programmi, il numero e il tipo delle prove di esame e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, su proposta formulata dal rettore della Scuola predetta, d'intesa con la direzione generale degli affari generali e del personale e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.

5. Sono esclusi dalla procedura selettiva di cui al comma 3:

a) gli impiegati che per tre anni anche non consecutivi nel quinquennio precedente siano stati esclusi dalla corresponsione del compenso incentivante;

b) gli impiegati ai quali, nel quinquennio precedente, sia stata inflitta una sanzione disciplinare, salvi gli effetti della riabilitazione, o che siano stati destinatari di una nota di demerito.

6. Il reclutamento del personale nei profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali ottava e settima è operato mediante le procedure selettive ed i corsi di preparazione disciplinati nel regolamento di attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 358 del 1991.

7. Al reclutamento del personale dei profili appartenenti alla sesta e alla quinta qualifica funzionale si procede mediante pubblici concorsi per esami consistenti in una prova attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, integrata da un colloquio sulle materie oggetto dei servizi di istituto; a quest'ultimo è ammesso un numero di candidati non superiore al doppio dei posti da conferire, in base ad una graduatoria formata tra i candidati che hanno superato la prova attitudinale. La prova attitudinale ed il colloquio si intendono superati da coloro che abbiano conseguito un punteggio non inferiore, rispettivamente, a sette decimi e a sei decimi. La graduatoria finale è formata sulla base della somma dei punteggi conseguiti nella prova attitudinale e nel colloquio. A quanto sopra provvede la direzione generale degli affari generali e del personale.

8. Al reclutamento del personale nei profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali inferiori alla quinta provvede la direzione generale degli affari generali e del personale, applicando le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni. Ove le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata non siano disponibili o risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le professionalità richieste, si provvede alle assunzioni mediante pubblici concorsi per esami con i criteri e le modalità di cui al comma 7.

9. Le graduatorie dei concorsi e la rettifica delle stesse per mancanza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati dai candidati sono approvate con decreti del direttore centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 60

(Nomina all'impiego)

1. La nomina all'impiego del personale è disposta con decreto del direttore centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale.

2. Il direttore centrale di cui al comma 1 emette i provvedimenti relativi alla decadenza dalla nomina per mancata assunzione in servizio, per espressa rinuncia e in genere per mancanza dei requisiti alla nomina, provvedendo, altresì, alla nomina dei candidati idonei in sostituzione di quelli decaduti.

CAPO III

Amministrazione e gestione del personale

Art. 61

(Prima assegnazione e trasferimenti del personale)

1. Con decreti del direttore generale degli affari generali e del personale, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, gli impiegati per i quali il direttore centrale per gli affari generali e per l'amministrazione del personale della direzione generale degli affari generali e del personale ha provveduto alla nomina, secondo quanto precisato dall'articolo 60, vengono assegnati all'ufficio del segretario generale, agli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4 della citata legge n. 358 del 1991, alla Scuola centrale tributaria, ai dipartimenti, alle dipendenti direzioni centrali e al servizio amministrativo del comando generale della Guardia di finanza.

2. Con decreto del direttore generale di ciascun dipartimento il personale assegnato al dipartimento stesso ai sensi del comma 1 viene ripartito fra le strutture centrali e le direzioni regionali o compartimentali.

3. I direttori regionali e compartimentali, con propri provvedimenti, assegnano agli uffici dipendenti gli impiegati dai medesimi nominati ai sensi dell'articolo 60 e quelli assegnati ai sensi del comma 2.

4. I trasferimenti del personale per esigenze di servizio e quelli di cui al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si effettuano sulla base dei principi generali definiti con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, e nel rispetto dei contingenti di cui al comma 2 dell'articolo 55 e delle piante organiche degli uffici. I predetti trasferimenti sono disposti:

a) da uno ad altro dei predetti contingenti, con provvedimento del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;
b) da uno ad altro degli uffici di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), con provvedimento del direttore generale degli affari generali e del personale;
c) nell'ambito dello stesso contingente, da una ad altra direzione centrale, regionale o compartimentale, con provvedimenti dei competenti direttori generali;
d) da uno ad altro degli uffici compresi nella circoscrizione territoriale di ciascuna direzione regionale o compartimentale, con provvedimenti dei direttori regionali o compartimentali.

5. I trasferimenti a domanda sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione. Con il medesimo decreto vengono stabiliti i criteri per il coordinamento delle procedure di trasferimento e le assegnazioni del personale di prima nomina, tenendo conto delle aspirazioni dei dipendenti in servizio.

6. I provvedimenti relativi ai trasferimenti del personale debbono comunque essere conformi a principi generali determinati ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze, da emanare d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione e sulla base dei medesimi parametri riferiti ai carichi di lavoro ed alle esigenze degli utenti-contribuenti utilizzati per la determinazione delle piante organiche degli uffici.

7. E' fatto divieto di trasferire personale, anche temporaneamente, in sedi nelle quali non vi sia disponibilità di posto di qualifica e di profilo professionale secondo le piante organiche determinate ai sensi dell'articolo 56.

Art. 62

(Rapporti informativi e giudizi complessivi)

1. I rapporti informativi annuali sono redatti nei confronti dei primi dirigenti e del personale dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dei profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali nona, ottava e settima. Il giudizio complessivo è espresso dal consiglio di amministrazione. Per il personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette il giudizio complessivo è espresso dal comitato di gestione del dipartimento stesso.

2. Il rapporto informativo per i primi dirigenti e per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso l'Amministrazione centrale, è redatto da ciascun direttore centrale e, per il personale posto alle proprie dirette dipendenze, dai direttori generali, che provvedono altresì per i primi dirigenti reggenti di direzioni regionali o compartimentali. Il rapporto è redatto, per il personale in servizio presso i rispettivi uffici, dal segretario generale, dal capo di Gabinetto, dal direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dal capo dell'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa, dal rettore della Scuola centrale tributaria e dal direttore del servizio amministrativo del comando generale della Guardia di finanza. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici è redatto: a) dal direttore regionale o dal direttore compartimentale, per il personale in servizio presso le direzioni regionali o compartimentali e per i titolari o i reggenti degli uffici dipendenti; b) dai direttori degli uffici di appartenenza negli altri casi.

3. Il rapporto informativo per il personale delle qualifiche funzionali in servizio presso gli uffici centrali e presso le strutture centrali dei dipartimenti è redatto dal direttore della divisione o unità organica equiparata. Per il personale in servizio presso gli uffici periferici è redatto: a) dal direttore regionale o dal direttore compartimentale, per il personale in servizio presso le direzioni regionali o compartimentali e per i titolari o i reggenti degli uffici dipendenti; b) dai direttori degli uffici di appartenenza negli altri casi.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 63

(Amministrazione del personale)

1. L'amministrazione del personale di cui agli articoli 54 e 55 è demandata alla direzione generale degli affari generali e del personale e ai dipartimenti in base alle attribuzioni indicate nel presente titolo e viene svolta secondo i principi del massimo decentramento.

Art. 64

(Competenze della direzione generale degli affari generali e del personale e dei dipartimenti delle entrate e del territorio)

1. La direzione generale degli affari generali e del personale esercita, oltre ai compiti di cui all'articolo 32, comma 4, e a quelli in materia di reclutamento, di assegnazione e trasferimento indicati nel presente titolo, funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico, le cessazioni dal servizio e la liquidazione del trattamento pensionistico. Provvede inoltre alla tenuta del fascicolo e del foglio matricolare e alla formulazione delle proposte per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, d'intesa, per gli uffici dipendenti dai dipartimenti, con i dipartimenti medesimi. Esercita altresì le competenze espressamente attribuite da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, nonchè ogni altro adempimento in materia di trattamento giuridico, economico e pensionistico non esplicitamente demandato alla competenza di altri organi.

2. Oltre ai compiti in materia di assegnazione e trasferimento indicati negli articoli precedenti e alle competenze previste da altre norme legislative e regolamentari, spetta ai dipartimenti la formulazione delle proposte per il cambiamento delle funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici del dipartimento, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Nell'ambito di ciascun dipartimento le reggenze di cui al combinato disposto dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dell'articolo 7, ottavo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, sono conferite dal competente direttore generale.

Art. 65

(Decentramento di competenze agli uffici periferici dei dipartimenti delle entrate e del territorio)

1. L'adozione di provvedimenti in materia di congedi straordinari, di aspettative, escluse quelle concesse per mandato parlamentare o per motivi sindacali, ovvero per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono, di assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, di assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonchè di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, spetta alle direzioni regionali delle entrate, alle direzioni compartimentali del territorio, ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette, agli uffici del territorio ed agli uffici delle entrate per il personale in servizio presso ciascuno di detti uffici.

2. L'emissione, con l'osservanza delle direttive impartite dalla direzione generale degli affari generali e del personale ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2, dei provvedimenti di collocamento a riposo, di valutazione dei servizi pregressi ai fini pensionistici, nonchè di liquidazione del trattamento di quiescenza, spetta, nei confronti del personale in servizio presso tutti gli uffici periferici, comprese le direzioni compartimentali e gli uffici del territorio rientranti nella circoscrizione di competenza, alle direzioni regionali delle entrate. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al presente comma è devoluta, nei confronti dei direttori regionali e compartimentali, alla direzione generale degli affari generali e del personale.

3. Alla liquidazione ed al pagamento delle indennità di missione e di trasferimento, nonchè di tutte le altre competenze accessorie, provvedono i titolari degli uffici periferici di rispettiva appartenenza.

Art. 66

(Funzioni di capo del personale)

1. I direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale preposti all'amministrazione e gestione del personale, nonchè i direttori regionali e compartimentali, esercitano, per il personale rispettivamente dipendente, le funzioni demandate da norme di legge o di regolamento al capo del personale, con esclusione di quelle esplicitamente riservate ad altri organi od uffici.

Art. 67

(Commissione di disciplina)

1. La commissione di disciplina, fatta salva quella prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105,

per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è presieduta da un direttore centrale e può essere anche costituita da due sezioni, ciascuna delle quali è composta da due impiegati con qualifica di dirigente superiore, uno dei quali con funzioni di vice-presidente della sezione, assistiti da un impiegato, con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, che svolge le funzioni di segretario. Per ciascuno dei componenti delle sezioni e per i segretari è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. Il presidente svolge, di regola, le proprie funzioni nella prima sezione e può presiedere, ove lo ritenga opportuno, le sedute dell'altra. L'assegnazione delle trattazioni a ciascuna sezione è effettuata dal presidente.

2. Per la nomina, la durata ed il funzionamento della commissione di disciplina si osservano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO VI

Disposizioni generali

CAPO I

Trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa

Art. 68

(Tutela dei diritti dei contribuenti e trasparenza dell'azione amministrativa)

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

2. Oltre a quanto espressamente previsto dagli articoli 41, comma 7, 42, comma 10, e 45, comma 11, presso ciascuna direzione regionale delle entrate, ciascuna direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette e ciascuna direzione compartimentale del territorio è istituito uno specifico ufficio, il cui livello è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avente il compito di:

a) analizzare l'andamento dell'attività e la qualità dei servizi forniti dagli uffici della direzione regionale o compartimentale o da quelli dipendenti;
b) esaminare ed istruire le istanze, gli esposti e le segnalazioni inviate dai cittadini in merito alle materie di cui alla lettera a) o, comunque, ai loro rapporti con gli uffici dell'Amministrazione;
c) esaminare le relazioni periodiche di cui ai predetti articoli 41, comma 7, e 42, comma 10, riferendo l'esito dell'analisi al direttore regionale o compartimentale e proponendo l'adozione delle iniziative o degli interventi ritenuti opportuni;
d) individuare ed adottare le misure per lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, in modo da assicurare l'economicità e l'efficienza dei servizi;
e) vigilare sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1.

3. L'organizzazione interna degli uffici deve tendere alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso la periodica rotazione degli impiegati preposti alla direzione degli uffici e delle relative strutture.

Art. 69

(Semplificazione delle procedure)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere impartite, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentito il consiglio di amministrazione, disposizioni dirette a:

a) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'Amministrazione finanziaria;
b) eliminare reiterazioni e duplicazioni di obblighi posti a carico dei cittadini e dei contribuenti nella redazione di modelli o dichiarazioni d'imposta da presentare ai medesimi uffici;
c) unificare i provvedimenti di accertamento di maggior imposta, oppure i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, se riferiti a più tributi, ma traenti origine dalla stessa attività di controllo o da attività amministrative comunque connesse tra loro;
d) prevedere forme di trasparenza dell'attività di controllo a carico dei contribuenti, indicando termini e modalità per informarli delle attività stesse e ponendoli in grado di rappresentare le proprie ragioni, delle quali dovrà tenersi conto nelle determinazioni adottate dagli uffici.

CAPO II

Flessibilità delle strutture e altre disposizioni

Art. 70

(Flessibilità dell'organizzazione degli uffici)

1. Le modifiche del presente regolamento previste dall'articolo 12, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, nella parte attinente alla ripartizione ed alla competenza territoriale degli uffici nei diversi livelli, possono essere adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione. I relativi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 71

(Contrattazione)

1. In materia di contrattazione con le organizzazioni sindacali resta fermo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e sono fatte salve le norme emanate a seguito degli accordi sindacali di comparto, nonchè quanto previsto dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

Art. 72

(Azioni positive)

1. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali si dovranno garantire le finalità disposte dall'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125. Sono comunque individuati i seguenti obiettivi minimi:

a) predisposizione di corsi di aggiornamento e formazione del personale a livello territoriale;
b) istituzione di servizi sociali integrativi;
c) predisposizione di progetti di azioni positive nelle procedure di reclutamento previste dal presente regolamento;
d) attuazione di orari flessibili e articolati.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Attivazione delle strutture

Art. 73

(Attivazione degli uffici centrali e periferici)

1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 33, al comma 4 dell'articolo 36 e al comma 5 dell'articolo 38 devono essere emanati, previo parere del consiglio di amministrazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le direzioni centrali dei dipartimenti delle entrate e del territorio e della direzione generale degli affari generali e del personale sono attivate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato è attivata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio sono attivate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli uffici delle entrate e gli uffici del territorio sono attivati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Dalla stessa data sono conferite ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette le competenze previste dal presente regolamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ispettorato dei servizi amministrativi, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, assume la denominazione di servizio amministrativo del comando generale della Guardia di finanza e svolge le attività indicate nel decreto stesso.

7. In sede di prima attuazione del presente regolamento, i funzionari designati alla direzione degli uffici di cui ai commi 4 e 5 e delle relative strutture interne devono partecipare, prima dell'assunzione delle funzioni, ad apposite attività di aggiornamento e di formazione per il completamento della loro professionalità.

8. Ai fini di cui al comma 7, nonchè allo scopo di consentire comunque la tempestiva attivazione dei rispettivi uffici, in sede di prima attuazione del presente regolamento i dirigenti delle

strutture centrali, regionali e compartimentali dei dipartimenti debbono essere nominati almeno tre mesi prima dell'attivazione dei relativi uffici; i funzionari da destinare alla direzione degli uffici delle entrate e del territorio debbono essere nominati almeno sei mesi prima dell'attivazione degli uffici stessi. Durante il periodo intercorrente tra la data di nomina e quella di attivazione dei rispettivi uffici, i funzionari di cui al presente comma continuano ad esercitare le proprie funzioni, se già sono titolari di uffici esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 358 del 1991, salva restando la disciplina prevista per la frequenza di corsi presso la Scuola centrale tributaria, e sono invece, negli altri casi, sollevati dal prestare servizio presso gli uffici di rispettiva appartenenza, al fine di predisporre l'organizzazione degli uffici di nuova destinazione.

Art. 74

(Attivazione dei comitati tributari regionali)

1. Entro sei mesi dalla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate, i comitati tributari regionali sono attivati secondo le disposizioni dell'articolo 45.

2. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nei comitati di cui al comma 1 sono scelti tra i titolari degli uffici finanziari esistenti.

Art. 75

(Uffici soppressi)

1. Alla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti delle entrate e del territorio sono soppresse la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la direzione generale del contenzioso, la direzione generale del demanio, la direzione generale per le entrate speciali, la direzione generale per la finanza locale, la direzione generale delle imposte dirette e la direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari. Alla stessa data è altresì soppresso il Servizio centrale della riscossione.

2. Alla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e gli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari, nonché il servizio permanente di controllo contabile amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e dalla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), sono soppressi e le relative competenze sono attribuite secondo le previsioni del presente regolamento.

3. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e gli uffici del registro sono soppressi e le relative competenze sono attribuite agli uffici delle entrate.

4. Alla data di attivazione degli uffici del territorio, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari sono soppressi e le competenze sono attribuite agli uffici del territorio.

5. A decorrere dalla data di attivazione delle strutture centrali del dipartimento delle entrate, lo schedario generale dei titoli azionari fa parte del dipartimento stesso e costituisce un servizio amministrativo della direzione centrale per gli affari amministrativi.

6. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, fanno parte del Consiglio superiore delle finanze, fermo quanto disposto dalle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, oltre al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al comandante generale della Guardia di finanza, al Ragioniere generale dello Stato, al segretario generale della programmazione economica, al direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e al direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, in luogo dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze indicati nella lettera b) del primo comma del predetto articolo 2, il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale degli affari generali e del personale, il rettore della Scuola centrale tributaria e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonchè fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991.

7. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, in luogo dei direttori generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, modificato dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1988, n. 357, fanno parte della commissione prevista dalla medesima disposizione il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonchè fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991.

8. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni centrali dei dipartimenti, in luogo dei direttori generali indicati nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, modificato dall'articolo 9 della legge 26 marzo 1990, n. 62, fanno parte del comitato previsto dalla medesima disposizione il segretario generale del Ministero delle finanze, i tre direttori generali dei dipartimenti, il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del

Servizio centrale degli ispettori tributari e cinque dirigenti generali nominati dal Ministro delle finanze fra i direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale, nonchè fra i titolari degli uffici centrali di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991. Alle nomine dei cinque dirigenti generali previste dal presente comma e dai commi 6 e 7 il Ministro provvede nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, da parte di coloro che svolgevano le funzioni di direttore generale alla data di entrata in vigore della citata legge n. 358 del 1991, in ordine alla pregressa partecipazione di diritto agli organi collegiali indicati nei commi medesimi.

9. A decorrere dalla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, negli organi collegiali le cui norme istitutive prevedono la partecipazione di funzionari preposti od appartenenti ad uno degli uffici soppressi, ai sensi del comma 2, la qualità di componente è conferita, in luogo di tali funzionari, a quelli aventi la titolarità degli uffici o, secondo i casi, ad essi appartenenti, da individuare secondo la corrispondenza risultante dalla tabella allegata al presente regolamento. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio, negli organi collegiali le cui norme istitutive prevedono la partecipazione di funzionari preposti ad uno degli uffici soppressi, ai sensi dei commi 3 e 4, la qualità di componente è conferita, in luogo di tali funzionari, a quelli aventi la titolarità degli uffici, o ad essi appartenenti, da determinare secondo la corrispondenza risultante dalla predetta tabella.

CAPO II

Prima formazione dei ruoli del personale

Art. 76

(Formazione dei ruoli dirigenziali)

1. Nel ruolo dei dirigenti amministrativi di cui al comma 1 dell'articolo 54 viene inquadrato il personale già appartenente ai soppressi quadri A, B, C, H, I, L della tabella VI dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni; nel ruolo dei dirigenti tecnici di cui al citato comma 1 dell'articolo 54 viene inquadrato il personale già appartenente ai soppressi quadri D e M1 della suddetta tabella.

2. L'inquadramento si effettua a partire dalle qualifiche più elevate rispettando il precedente ordine di ruolo. In caso di pari anzianità di qualifica tra personale appartenente a due o più dei soppressi ruoli dirigenziali, l'inquadramento viene disposto procedendo da coloro che occupano in ciascuno di tali ruoli il primo posto; la rispettiva collocazione si determina sulla base dell'anzianità maturata, nell'ordine, in altra qualifica dirigenziale, nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 77, nei profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, ovvero nelle qualifiche della ex carriera direttiva, nonchè, a parità di tali condizioni, sulla base dell'anzianità di servizio nell'Amministrazione statale e, a parità anche di quest'ultima, dell'età. Con i medesimi criteri si procede all'inquadramento di coloro che occupano i successivi posti nei ruoli anzidetti. I dirigenti superiori pervenuti a tale qualifica mediante il superamento del concorso per titoli di servizio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, precedono comunque i colleghi di pari anzianità nella qualifica stessa promossi secondo turno di anzianità.

3. Per i vincitori dei concorsi indetti ai sensi delle vigenti disposizioni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e conclusisi successivamente all'inquadramento di cui al comma 2, il posto in ruolo si determina tenendo anche conto delle precedenze stabilite dal terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 77

(Ruoli del personale amministrativo delle qualifiche ad esaurimento)

1. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, escluso quello di cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è inquadrato in un ruolo unico. Si

applicano, in quanto compatibili, i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 76.

2. Ai fini della promozione alla qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento unificato, la dotazione organica della qualifica anzidetta è pari alla somma delle dotazioni delle qualifiche di ispettore generale ed equiparate nei vari ruoli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 78

(Ruolo del personale appartenente alle qualifiche funzionali)

1. In sede di prima attuazione della citata legge n. 358 del 1991 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono individuati, anche attraverso l'istituzione di profili diversi da quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, i profili professionali occorrenti per le esigenze funzionali del Ministero delle finanze, tenuto conto delle necessità di mobilità e di utilizzazione intersettoriale del personale. Con le stesse procedure è stabilita la dotazione organica di ciascun profilo professionale, nel limite della dotazione complessiva di cui al comma 1 dell'articolo 55.

2. Determinate le dotazioni organiche ai sensi del comma 1, il personale appartenente alle qualifiche funzionali, escluso quello di cui al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è collocato in un ruolo unico articolato in qualifiche funzionali ed in profili professionali. La collocazione nel ruolo anzidetto si effettua, per ciascuna qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, sulla base dell'anzianità di servizio e rispettando l'ordine dei precedenti ruoli. Nel caso di pari anzianità di qualifica tra il personale appartenente a due o più dei suddetti precedenti ruoli, la collocazione viene disposta procedendo da coloro che occupano, in ciascuno di essi, il primo posto; l'ordine di collocazione si determina sulla base dell'anzianità complessiva di servizio nell'Amministrazione statale e, a parità di quest'ultima,, dell'età. Con i medesimi criteri si procede alla collocazione di coloro che occupano i successivi posti nei ruoli anzidetti.

CAPO III

Norme transitorie e di prima attuazione

Art. 79

(Norme transitorie sul Servizio centrale degli ispettori tributari e sugli uffici periferici)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, delibera, ai sensi dell'articolo 27, le nuove norme per il proprio funzionamento e per quello interno del Servizio.

2. E' abrogato il regolamento di attuazione e di organizzazione del Servizio centrale degli ispettori tributari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10.

3. Le direzioni regionali delle entrate, dalla data della loro attivazione e fino a quella dell'attivazione dei nuovi uffici periferici del dipartimento delle entrate, esercitano le attribuzioni di cui all'articolo 37 nei confronti degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, degli uffici distrettuali delle imposte dirette, dei centri di servizio delle imposte dirette e degli uffici del registro, che continuano temporaneamente ad esercitare le funzioni previste dalla vigente normativa. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, nella programmazione annuale dell'attività di controllo degli uffici delle imposte dirette e degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto una quota significativa della capacità operativa e di regola non inferiore al 15 per cento dovrà essere destinata all'esecuzione di verifiche esterne congiunte tra gli uffici stessi.

4. Le direzioni compartimentali del territorio, dalla data della loro attivazione e fino a quella dell'attivazione degli uffici del territorio, esercitano le attribuzioni di cui all'articolo 39 nei confronti degli uffici tecnici erariali e delle conservatorie dei registri immobiliari, che continuano temporaneamente ad esercitare le funzioni previste dalla vigente normativa. Le medesime direzioni compartimentali dirigono e controllano, d'intesa con le direzioni regionali delle entrate, le attività degli uffici misti del registro, relativamente alle attribuzioni in materia di conservazione dei registri immobiliari.

5. Dalla data di attivazione delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio, le funzioni già di competenza delle soppresse intendenze di finanza, previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 41 e dai commi 2 e 4 dell'articolo 42, sono esercitate, fino alla data di attivazione degli uffici delle entrate e degli uffici del territorio, dai competenti reparti delle medesime soppresse intendenze di finanza, che operano quali sezioni staccate,

rispettivamente, della direzione regionale delle entrate e della direzione compartimentale del territorio, che le coordinano per la parte di competenza.

6. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio, fino al completo funzionamento dei propri servizi e comunque non oltre due anni dalla data della loro attivazione, esercitano le proprie funzioni anche attraverso i corrispondenti reparti delle soppresse intendenze di finanza.

7. Le direzioni regionali delle entrate esercitano, ove non diversamente disposto, le attribuzioni già di competenza delle intendenze di finanza, degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e degli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 80

(Norme transitorie per l'assegnazione agli uffici)

1. L'assegnazione del personale ai contingenti di cui all'articolo 55, comma 2, e la destinazione del personale stesso ai nuovi uffici vengono disposte, compatibilmente con le esigenze dei servizi, salvaguardando, anche attraverso opzioni individuali, la professionalità acquisita nelle strutture del precedente ordinamento e la permanenza nella precedente sede di servizio.

2. Per la destinazione agli uffici centrali, compresi quelli dei dipartimenti delle entrate e del territorio, nonchè per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali nell'ambito degli uffici stessi, costituisce titolo di preferenza la provenienza dai soppressi ruoli centrali, nonchè l'assegnazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad uffici centrali.

Art. 81

(Norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali)

1. I posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 358 del 1991, esclusi quelli relativi ai concorsi già banditi alla data stessa e compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dalla medesima legge, sono assegnati a mezzo di concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio sulle materie attinenti ai servizi d'istituto, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati, esclusi quelli del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella nona qualifica funzionale, nonchè nella ottava qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a nove anni di effettivo servizio reso nelle stesse, a tal fine computando anche l'effettivo servizio prestato in qualifiche delle ex carriere direttive. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno determinati la

composizione delle commissioni esaminatrici e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli. I predetti criteri saranno resi pubblici prima della emanazione dei bandi di concorso, i quali dovranno porre a carico dei candidati l'onere di indicare nelle domande di partecipazione i titoli di cui viene chiesta la valutazione. Non saranno valutabili i titoli non espressamente indicati.

2. I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono attribuiti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Alle procedure di avanzamento di cui al citato articolo 24 sono ammessi i primi dirigenti in possesso di un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a tre anni in tale qualifica.

3. Al fine di consentire la funzionalità degli uffici di nuova istituzione, può procedersi alla formazione delle graduatorie ed allo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 anche anteriormente all'attivazione degli uffici anzidetti, fermo restando che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ha luogo secondo quanto prescritto dall'articolo 73, comma 8. Il conferimento della promozione decorre, agli effetti economici, dalla data di assunzione delle funzioni.

Art. 82

(Norme transitorie per la prima copertura dei posti vacanti nei profili professionali)

1. In deroga all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, fermo restando l'accantonamento già disposto in applicazione del comma 1 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della citata legge n. 312 del 1980, una percentuale non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali, compresi quelli derivanti dall'aumento di organico previsto dalla citata legge n. 358 del 1991, è conferita, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mediante concorsi per titoli riservati al personale dipendente dal Ministero delle finanze, escluso quello del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. La restante parte dei posti disponibili è conferita a mezzo di concorsi speciali consistenti in una sola prova scritta ed un colloquio. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno determinati la composizione delle commissioni esaminatrici e, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, i criteri di valutazione dei titoli. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti: a)anzianità di servizio; b) superamento dei corsi tenuti dalla Scuola centrale tributaria o da istituti pubblici; c) possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'appartenenza alla qualifica di

provenienza; d) svolgimento nell'ultimo decennio di mansioni proprie di profili professionali appartenenti alla qualifica funzionale superiore, per un periodo, anche non continuativo, di tre anni, e purchè risultante da provvedimenti formali di data non successiva al 31 dicembre 1990. I posti non coperti mediante i concorsi di cui al presente comma verranno attribuiti agli idonei dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, esclusi quelli della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, conclusisi nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento o in fase di espletamento alla predetta data.

2. Determinate le dotazioni organiche dei profili professionali del Ministero delle finanze ai sensi del comma 1 dell'articolo 78, si provvede a coprire i posti disponibili:

a) mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni ed esterni già banditi ai sensi del presente articolo;
b) mediante rideterminazione dei posti messi a concorso, ove le graduatorie stesse non siano ancora definitive;
c) mediante appositi concorsi per i profili professionali di nuova istituzione, da bandirsi secondo i criteri e le modalità previsti dal comma 1.

Art. 83

(Norme transitorie per il conferimento delle funzioni dirigenziali)

1. Le funzioni dirigenziali di cui alla tabella allegata alla citata legge n. 358 del 1991 vengono conferite al personale dirigente già in servizio, ai vincitori dei concorsi per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed ai vincitori dei concorsi da bandire ai sensi dell'articolo 81, in corrispondenza con l'attivazione della nuova struttura degli organi e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Fino alla data di soppressione degli uffici previsti dal precedente ordinamento, le funzioni dirigenziali continuano ad essere conferite in applicazione di quanto previsto dai quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 84

(Norma transitoria per la determinazione delle piante organiche)

1. In relazione ai tempi di attivazione delle nuove strutture centrali e periferiche e fino al completamento di tale fase attuativa, le piante organiche delle strutture stesse sono determinate in via provvisoria con decreti del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione e prescindendo dalle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 56.

Art. 85

(Norme di raccordo per il sistema informativo)

1. I centri informativi istituiti per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, o di successive disposizioni di modifica od integrative, sono soppressi e le relative attività sono svolte dai centri informativi previsti dal titolo IV.

Art. 86

(Norme di raccordo con il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette)

1. In ottemperanza alla norma recata dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della citata legge n. 358 del 1991, sono estese al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, oltre alle disposizioni espressamente riferite al dipartimento stesso, quelle contenute nei commi 4, lettera d), e 3 dell'articolo 32, nel numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 33, nonchè negli articoli 34, 35, 46, 48, 56, 64, comma 3, 66, 68, 69, 70, 71, 72 e 85. Sono altresì estese al personale di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, le disposizioni recate dagli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 e le attribuzioni ivi demandate al consiglio di amministrazione, alla direzione generale degli affari generali e del personale, alle direzioni regionali delle entrate e alle direzioni compartimentali del territorio sono devolute, rispettivamente, al comitato di gestione, alla competente direzione centrale ed alle direzioni compartimentali del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 87

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 30

TABELLA
(Articolo 75, comma 9)

CORRISPONDENZA DI FUNZIONI

UFFICI SOPPRESSI	UFFICI DI NUOVA ISTITUZIONE
a) INTENDENZE DI FINANZA	
- NEI CAPOLUOGHI DI REGIONE	DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE
- NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	UFFICIO DELLE ENTRATE DEL CAPOLUOGO (INDICATO CON DECRETO MINISTERIALE, OVE NE SIANO PREVISTI PIU' DI UNO)
(Organi con competenze economico-tributarie, sociali o diverse dalla lett. b)	
b) INTENDENZE DI FINANZA	
- NEI CAPOLUOGHI DI REGIONE	DIREZIONI COMPARTIMENTALI DEL TERRITORIO
- NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	UFFICI DEL TERRITORIO
(Organi con competenze in materia immobiliare)	
c) ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE
d) UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE, UFFICI PROVINCIALI IVA, UFFICI DEL REGISTRO	UFFICIO DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, INDICATO CON DECRETO MINISTERIALE, PER I COMUNI IN CUI NE SIANO PREVISTI PIU' DI UNO
e) UFFICI TECNICI ERARIALI	UFFICI DEL TERRITORIO
f) CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI	UFFICI DEL TERRITORIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge n. 358/1991 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), alla quale il presente decreto fa rinvio, è il seguente:

«Art. 3 *(Ufficio del segretario generale)* comma 3, lett. *e)*. — 3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze:

a) - d) (omissis);

e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonché per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'art. 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno».

«Art. 6 *(Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale)* comma 1, lette. *b)*. — 1. Il Ministero delle finanze è organizzato, secondo i criteri di cui all'art. 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:

a) (omissis);

b) il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista, fatte salve le modifiche previste dall'art. 12, comma 3.

Art. 7 *(Uffici periferici e servizio ispettivo)*, commi 11, 12 e 13. — 11. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'art. 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonché della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali.

12. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento è istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attività degli uffici. Il servizio centrale degli ispettori tributari può avvalersi, ai fini di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali.

13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al servizio centrale degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'art. 12, la facoltà di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunità economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali.

Art. 8 *(Comitati tributari regionali)* comma 1. — 1. Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attività dell'Amministrazione finanziaria, al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici.

Art. 9 *(Autonomia funzionale e di gestione)* commi 1 e 4. — 1. I regolamenti previsti dall'art. 12 contengono le disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale.

2 - 3 *(omissis)*.

4. I regolamenti di cui all'art. 12 prevedono altresì le modalità con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari, oltre che per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere per ciascuno degli anni 1991 e 1992 è determinato in 50 miliardi di lire.

Art. 10 *(Organizzazione del personale)* commi 1, 4, 5 e 6. — 1. Ferme restando le dotazioni organiche attualmente previste per il dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'art. 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le 2.420 unità, di cui 4 per il livello di funzione *B*, 32 per il livello di funzione *C*, 604 per il livello di funzione *D* e 1.780 per il livello di funzione *E*.

2 - 3 *(omissis)*.

4. Con i regolamenti previsti dall'art. 12 sono indicati i criteri e le modalità con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilità, in modo da consentire la mobilità interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalità alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unità, distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze.

5. I regolamenti di cui all'art. 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilità intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali.

6. I regolamenti di cui all'art. 12 devono prevedere che, per assicurare l'immediata funzionalità ai dipartimenti, per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionali nei ruoli previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste dall'art. 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105».

«Art. 12 *(Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa)* commi 1, 2, 3 e 4. — 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri contenuti nella presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a principi di flessibilità e di adattabilità dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresì emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari.

4. I regolamenti di cui al comma 1 devono altresì prevedere che l'istituzione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali venga attivata entro un anno dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che l'attivazione degli altri uffici periferici sia ultimata entro tre anni da tale data».

— La legge n. 349/1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1989, n. 250 reca: «Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo».

— Il D.Legs. n. 105/1990 recante: «Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990».

— Il testo degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge n. 146/1980 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1980) è il seguente:

«Art. 9. — Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio centrale degli ispettori tributari.

Il servizio centrale degli ispettori tributari:

a) controlla l'attività di accertamento degli uffici avvalendosi anche degli ispettori compartimentali territorialmente competenti; controlla altresì le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;

b) al fine del migliore espletamento del controllo di cui alla precedente lettera *a)*, può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d) formula proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento.

Il servizio centrale degli ispettori tributari comunica agli uffici delle imposte competenti le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nonché i risultati delle verifiche eseguite. Nei procedimenti di accertamento delle imposte gli uffici devono tener conto di ogni elemento emerso.

Art. 10. — Al servizio sono assegnati non più di cinquanta ispettori.

Essi sono scelti:

a) per il quaranta per cento tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) fino al venti per cento tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione e per la residua parte tra funzionari delle altre amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, ai quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche.

Gli ispettori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

L'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

I posti lasciati scoperti dagli ispettori provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.

Art. 11. — Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze *sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da* d) *a* q) *dell'art. 5 della norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni.*

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stesso, da un ufficiale superiore della guardia di finanza, scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della guardia di finanza, nonché dal direttore generale delle imposte dirette, da quello delle tasse e imposte indirette sugli affari, da quello delle dogane e delle imposte indirette e da quello degli affari generali e del personale.

Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attività esercitate dagli ispettori a norma delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarità penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere *b)* e *c)* dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. In deroga all'articolo 35 dello stesso decreto non sono tenuti a richiedere il parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte.

Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico.

Al secondo comma del surriportato articolo le parole da «sul quale gravano» sino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 10, comma 8, del D.L. n. 151/1991, convertito con modificazioni, nella legge n. 202/1991.

Art. 12. — Agli ispettori nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello C. Agli ispettori nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di dirigente generale di livello C, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico

del dirigente generale di livello *C* e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.

In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ispettori una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello *C*. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

La stessa indennità compete ai direttori generali del Ministero delle finanze ed all'ufficiale superiore della guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento.

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 9 ciascun ispettore può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza collocati dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'ispettore nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione.

Per l'anno 1980 la stanziamento a favore del servizio centrale degli ispettori tributari è determinato in lire 7 miliardi.

— Il D.P.R. n. 10/1981 recante: «Approvazione del regolamento di attuazione e di organizzazione del servizio centrale degli ispettori tributari previsto dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146», è stato pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 gennaio 1981.

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 358/1991 è il seguente:

«Art. 5 *(Scuola centrale tributaria)*. — 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza.

2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministrativo.

3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo.

4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purché l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola.

5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi».

Il regolamento di attuazione del presente art. 5 è stato approvato con D.P.R. n. 287/1992, e pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo del comma 7 dell'art. 10 della citata legge n. 358/1991 è il seguente: «7. I regolamenti di cui all'art. 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la ragioneria, di compensi incentivanti la produttività e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilità. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformità e di perequazione rispetto a quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *i)*, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttività, fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del R.D.L. n. 1100/1924 (Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato), come modificato dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 112/1946 e dal D.L.C.P.S. n. 735/1947 è il seguente:

«Art. 1. — I gabinetti dei Ministri sono costituiti:

1) un capo di gabinetto;

2) un segretario particolare;

3) non più di cinque funzionari del gruppo *A* o del gruppo *B*, di cui due soltanto di grado superiore al settimo;

4) non più di sei impiegati del gruppo *C*, per i lavori d'archivio;

5) non più di sei impiegati d'ordine (gruppo *C*) per i servizi di copia.

Al gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla segreteria del Presidente, può essere addetto personale in eccedenza ai quantitativi di cui nel comma precedente entro i limiti che saranno fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

I distacchi di funzionari, in caso di eccezionale lavoro, ai gabinetti dei Ministri possono essere autorizzati soltanto nella stessa amministrazione per decreto ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti. I distacchi non possono complessivamente superare il numero di tre funzionari per ogni gabinetto».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 189/1959 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 1. — Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento».

Note all'art. 3:

— Per la citata legge n. 358/1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1991, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 9 secondo comma, lettera *d)*, della citata legge n. 146/1980 si vedano note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 è il seguente:

«Art. 3 *(Ufficio del segretario generale)*. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'ufficio del segretario generale, alle dirette dipendenze del Ministro. Il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dura in carica cinque anni, può essere confermato una sola volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Al segretario generale è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello *B*. L'incarico è conferito, di norma, ad un dirigente generale del Ministero delle finanze o di altre amministrazioni dello Stato avente qualifica equiparata o superiore, ovvero a persone scelte tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata; oppure ad un estraneo all'amministrazione dello Stato, ai quali sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie. L'incarico non può essere conferito a chi abbia rivestito funzioni di governo, sia appartenuto ad organi giurisdizionali di ogni tipo, o sia stato investito di funzioni di controllo nella pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici. Si applica la disciplina della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Tali disposizioni si applicano anche all'ufficio di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di segretario generale di Ministeri, ove previsto dalla legge.

2. Il segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici ed organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresi la Guardia di finanza, per le attività concernenti i controlli centralizzati, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, il Servizio centrale degli ispettori tributari; vigila sulla efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici.

3. Il segretario generale provvede altresì alla gestione dei servizi indivisibili dell'Amministrazione finanziaria attraverso i seguenti uffici centrali posti alle sue dirette dipendenze:

a) l'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscale, anche ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) l'ufficio per l'elaborazione degli indicatori di produttività (*standard* lavorativi) al fine di migliorare l'organizzazione ed il rendimento delle strutture centrali e periferiche;

c) l'ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e per l'informazione del contribuente;

d) l'ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

e) l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attività di informatica, nonché per la vigilanza sulla relativa attuazione. Con i regolamenti di cui all'art. 12 sono emanate norme per la integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso la stipula di convenzioni con società specializzate, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria; nelle convenzioni dovrà essere prevista la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di un suo graduale subentro al personale esterno.

4. Agli uffici centrali di cui al comma 3 sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale di livello *C*.

5. Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale è posta la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2».

La legge n. 392/1951 reca: «Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato».

La legge n. 14/1978 reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici».

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 2, dell'art. 2 della citata legge n. 358/1991, è il seguente: «2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attività amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento è istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione è organo consultivo e di controllo dell'attività del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la metà nell'amministrazione centrale e per l'altra metà nell'amministrazione periferica, nonché da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri».

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 105/1990 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), è il seguente:

«Art. 2 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi generali e di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro; è organo consultivo e di controllo dell'attività del dipartimento.

2. Il consiglio di amministrazione esercita altresì le funzioni attribuite ai consigli di amministrazione dei Ministeri dalle generali disposizioni in materia di pubblico impiego ed esprime il proprio parere sulle seguenti materie:

a) ordinamento e funzionamento dei servizi del dipartimento;

b) programmi per l'informazione dei servizi del dipartimento;

c) programmi pluriennali per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del dipartimento e programmi edilizi;

d) contratti e convenzioni, con esclusione delle acquisizioni in economia nei normali limiti di spesa fissati dalle norme generali di contabilità di Stato;

e) schemi di regolamenti di servizio del personale;

f) in ogni altro caso, a richiesta del Ministro, del direttore generale, o di un terzo dei suoi componenti».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota dell'art. 3.

— Per il testo del comma 3, dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è il seguente:

«Art. 6 (*Compiti degli uffici di statistica*). — 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta».

Nota all'art. 8:

— La legge n. 241/1990 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

Nota all'art. 9:

— Il testo del comma 1 dell'art. 21 della legge n. 413/1991 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), è il seguente:

«Art. 21. — 1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.C.M. 15 febbraio 1989 (Coordinamento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«Art. 4. — 1. In relazione agli obiettivi di cui al secondo comma del precedente art. 1 le amministrazioni pubbliche approvano secondo i rispettivi ordinamenti un programma triennale di automazione. Entro il 31 ottobre 1989, nei limiti e con le modalità che saranno precisate con successivi atti, i programmi sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica ai fini del coordinamento generale dei sistemi informativi pubblici e della verifica della conformità agli obiettivi.

I programmi di automazione sono aggiornati annualmente e comunicati entro il 30 giugno con le modalità di cui al precedente comma.

Dal programma e dagli aggiornamenti sono esclusi i progetti concernenti iniziative di carattere segreto.

2. I programmi comprendono:

la descrizione degli obiettivi che s'intendono perseguire con l'automazione, in rapporto al profilo normativo, funzionale ed organizzativo dell'amministrazione, con specifico riferimento ai costi-benefici non solo economici ma anche di efficienza e/o di servizio alla collettività;

la descrizione dei progetti di automazione già realizzati o in fase di attivazione, con indicazione dei vincoli normativi, organizzativi, finanziari o di altro ordine che ne hanno ritardato la realizzazione o limitato i risultati rispetto agli obiettivi e delle iniziative assunte per la rimozione dei vincoli medesimi;

i principi di base, l'architettura generale dei singoli progetti di automazione da realizzare e/o da razionalizzare, gli interscambi e i collegamenti da attivare ai fini di una migliore ed economica utilizzazione dei sistemi, le procedure da automatizzare, le risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie, i volumi di lavoro, i tempi e le modalità di realizzazione;

le modifiche da apportare alla organizzazione ed alle procedure per effetto dell'attivazione di sistemi informatici;

le modalità di informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

le indicazioni sull'organizzazione del personale tecnico nella fase di avvio dei progetti ed in fase di regime, nonché le linee di politica di reclutamento di personale specialistico e di formazione degli utilizzatori e del personale coinvolto, anche indirettamente, nei programmi di automazione.

3. Salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 3 e qualora gli ordinamenti non prevedano una specifica unità operativa, presso ciascuna amministrazione pubblica è nominato un responsabile del programma e degli aggiornamenti, nonché della realizzazione dei relativi progetti nei tempi e con le modalità previste».

Nota all'art. 13:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 10 della citata legge n. 146/1980 si vedano le premesse.

«Art. 10. — Al servizio sono assegnati non più cinquanta ispettori. Essi sono scelti:

a) per il quaranta per cento tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) fino al venti per cento tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione e per la residua parte tra funzionari delle altre amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, ai quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche.

Gli ispettori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

L'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. I posti lasciati scoperti dagli ispettori provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire».

— Per la citata legge n. 392/1951 si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 11 della citata legge n. 146/1980 si vedano note alle premesse.

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), è il seguente:

«Art. 15 *(Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni).* — La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo».

— Il D.P.R. n. 1058/1981 recante: «Norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'ufficio del garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sulla editoria» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 16 marzo 1982.

— Il D.P.R. n. 600/1973 recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973.

Nota all'art. 18:

— Per la citata legge n. 392/1951 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 11 della citata legge n. 146/1980 si vedano note alle premesse.

Nota all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 11 della citata legge n. 146/1980 si vedano note alle premesse.

Note all'art. 28:

— Per il testo del comma quarto dell'art. 12 della legge n. 146/1980 si vedano le note alle premesse.

— La legge n. 412/1977 recante: «Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'Amministrazione finanziaria» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1977.

— Il testo del comma 3 dell'art. 10 della citata legge n. 358/1991, è il seguente: «3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è ripartito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, escluso il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 82.200 unità. In tale dotazione organica complessiva è incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero».

La legge n. 312/1980 recante: «Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato» è pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980.

— Per il D.Lgs. n. 105/1990 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11 della citata legge n. 146/1980 si vedano le note alle premesse.

— Per il D.P.R. n. 748/1972 si veda la nota all'art. 17.

Nota all'art. 29:

— Per il testo del primo e secondo comma dell'art. 12 della citata legge n. 146/1980 si vedano le note alle premesse.

— Per la legge n. 392/1951 si vedano le note all'art. 3.

Note all'art. 30:

— Il testo del primo comma, dell'art. 1, del D.L. n. 202/1944 (Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro), è il seguente:

«Art. 1. — Costituiscono il Ministero delle finanze le direzioni generali, l'ispettorato generale e gli uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;
4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;
6) la Direzione generale delle imposte dirette;
7) la Direzione generale per il servizi della finanza locale;
8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;
9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro».

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 358/1991 è il seguente:

«Art. 4 *(Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro).* — 1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*;

b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti».

Note all'art. 32:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 358/1991 è il seguente:

«Art. 6 *(Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale).* — 1. Il Ministero delle finanze è organizzato, secondo i criteri di cui all'art. 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:

a) il dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al dipartimento delle dogane ed imposte indirette, nonché di tutte le altre entrate erariali e locali non attribuite espressamente ad altri organi;

b) il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista, fatte salve le modifiche previste dall'art. 12, comma 3;

c) il dipartimento del territorio, competente ad assicurare i servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione dei registri immobiliari;

d) la Direzione generale degli affari generali e del personale, con competenza a svolgere i servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione del personale in materia di assunzione, pensionamento, applicazione delle normative contrattuali generali e di

trattamento economico di carattere generale nonché di carattere amministrativo generale, di coordinamento della contrattazione e della gestione della mobilità, esclusa quella interna a ciascun dipartimento.

2. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

3. A ciascun dipartimento e alla direzione generale è preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello *B*.

4. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale è articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni. Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello *C*, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice direttore generale».

— Per la legge n. 349/1989 si vedano note alle premesse.

Note all'art. 33:

— Per il citato D.Lgs. n. 105/1990 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 3.

— Il D.P.R. n. 43/1988 recante: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 29 febbraio 1988.

— Per la citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 34:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 4.

Note all'art. 35:

— L'art. 131 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 131. — Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».

— Il testo del comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 358/1991 è il seguente: «4. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate».

Note all'art. 37:

— Il testo del primo comma dell'art. 37 del citato D.P.R. n. 600/1973, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 146/1980, è il seguente:

«Art. 37 *(Controllo delle dichiarazioni)*. — Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e all'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso».

— Il testo del primo comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto), così come modificato dall'art. 6 della legge n. 146/1980, è il seguente:

«Art. 51 *(Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto)*. — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi».

— Per il testo dell'art. 7 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse.

— Per la citata legge n. 241/1990 si veda la nota all'art. 8.

Nota all'art. 39:

— Per la citata legge n. 241/1990 si veda la nota all'art. 8.

Note all'art. 40:

— Il testo degli articoli 28 e 74-*bis* del citato D.P.R. n. 633/1972 è il seguente:

«Art. 28 *(Dichiarazione annuale)*. — Entro il giorno 5 del mese di marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Dalla dichiarazione devono risultare:

1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammmontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;

2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente;

3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19-*bis*;

4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26;

5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative attestazioni.

Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, può includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili».

«Art. 74-*bis* *(Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa)*. — Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo

stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.

Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili».

— Il testo degli articoli 36-*ter* e 41-*bis* del citato D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 36-*ter* (*Liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi presentati dallo stesso contribuente*). — Senza pregiudizio dell'accertamento a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli forniti dal centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera *d)*, presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.

Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hanno dato luogo alla liquidazione dell'imposta da parte dell'ufficio a norma del comma precedente.

Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati».

L'ultimo comma del surriportato art. 36-*ter* è stato aggiunto dall'art. 10-*ter*, comma 2, del D.L. n. 69/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154/1989. La disposizione ha effetto dal periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988 (art. 13, comma 1, del decreto-legge).

«Art. 41-*bis* (*Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria*). — Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44».

— Il testo degli articoli 19, 39 e 53 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi) è il seguente:

«Art. 19 (*Prolungata rateazione dei debiti d'imposta*). — L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dieci rate del debito tributario per imposte arretrate. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Non può essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.

Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente può disporre, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, *la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione può essere altresì disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati».*

Al primo comma dell'articolo surriportato le rate sono state portate da 12 a 10 dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976 con effetto dal 20 gennaio 1977 (art. 4 dello stesso decreto).

Inoltre l'art. 3 del D.P.R. n. 506/1979 ha soppresso le parole «relative soprattasse», che figuravano alla fine del primo periodo del comma primo.

Il secondo ed il terzo comma sono stati aggiunti dall'art. 3 della legge n. 46/1980 andando a sostituire l'originario secondo comma.

«Art. 39 (*Ricorso avverso l'iscrizione a ruolo*). — Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il ricorso può essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio può procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto.

Non è ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio.

Il Ministro delle finanze, in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'art. 19, può autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi.

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del nove per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed è riscosso unitamente all'imposta».

«Art. 53 (*Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore*). — Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'intendente di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonché, quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori, i liquidatori e i soci di cui all'art. 36.

Il ricorso non è ammesso nei casi in cui è esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile.

L'intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed aver inviato l'esattore a presentare le deduzioni entro quindici giorni. Può frattanto sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato.

I provvedimenti dell'intendente di finanza sono definitivi».

Le disposizioni del sopra citato D.P.R. 602/1973 che fanno riferimento agli esattori ed alle esattorie, secondo quanto disposto dall'art. 129 del D.P.R. n. 43/1988, devono intendersi riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui al medesimo decreto n. 43/1988.

— Il testo degli articoli 37, 38 e 41 del citato D.P.R. n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 37 *(Rimborso di ritenute dirette)*. — Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo».

«Art. 38 *(Rimborso di versamenti diretti)*. — Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

*Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio».*

L'ultimo comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 è stato così modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976.

«Art. 41 *(Rimborso d'ufficio)*. — Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

*La stessa disposizione si applica per il rimborso della differenza quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-*bis.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta».

Il secondo comma del summenzionato art. 41 è stato così modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976.

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 787/1980 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602), è il seguente:

«Art. 1 *(Numero, circoscrizioni e sede dei centri di servizio)*. — I centri di servizio istituiti nell'ambito del Ministero delle finanze con l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono in numero di 14.

Le circoscrizioni territoriali e le sedi dei centri di servizio sono determinate nella tabella annessa al presente decreto.

Il centro di servizio è collocato nel territorio del comune indicato come sede ovvero in località distante non oltre 50 chilometri in linea retta dal suo confine, tenendosi conto delle infrastrutture esistenti, della disponibilità di aree, fabbricati e alloggi, nonché di altre condizioni ambientali e della possibilità di contenere i costi di costruzione e di gestione in relazione anche ai rapporti con gli altri uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Il centro di servizio esercita le proprie funzioni nei riguardi dei soggetti che hanno domicilio fiscale nella sua circoscrizione e degli uffici distrettuali delle imposte dirette che vi hanno sede».

Note all'art. 41:

— Per il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 602/1973 si veda la nota all'art. 40.

— Per il testo dell'art. 53 del citato D.P.R. n. 602/1973 si veda la nota all'art. 40.

— Per il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. n. 602/1973 si veda la nota all'art. 40.

— Per il testo degli articoli 28 e 74-*bis* del citato D.P.R. n. 633/1972 si veda la nota all'art. 40.

— Il testo del quarto comma dell'art. 2 della legge n. 18/1983 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa), è il seguente: «Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta».

— Il testo dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge n. 249/1976 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria), così come modificato dall'art. 1 della legge n. 71/1980, dall'art. 6 del D.L. n. 697/1982 e dall'art. 8 del D.L. n. 332/1989, è il seguente: «Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta».

— Per il testo del comma 11 dell'art. 7 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 del R.D. n. 1611/1933 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 1 *(Art. 1, primo comma, e 15, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1483, n. 1804)*. — La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità».

— Si riporta la tabella allegata alla citata legge n. 358/1991:

TABELLA
(Articolo 10, comma 2)

MINISTERO DELLE FINANZE
Qualifiche dirigenziali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			I. *Ruolo amministrativo*	
B	Dirigente generale	4	Segretario generale	1
			Direttore generale di dipartimento o della direzione generale affari generali e personale	3
C	Dirigente generale	32	Direttore di ufficio centrale dell'ufficio del segretario generale	5
			Vice direttore generale e direttore centrale	3
			Direttore centrale	9
			Direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti	15
D	Dirigente superiore	556	Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo; ispettore generale centrale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo	96
			Direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti; direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali	60
			Direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di ufficio del territorio nelle sedi più rilevanti	400
E	Primo dirigente	1.535	Direttore di divisione negli uffici centrali o nelle direzioni centrali; direttore di divisione nell'ufficio del coordinamento legislativo; direttore di servizio amministrativo nel SECIT; ispettore capo centrale; vice consigliere ministeriale; direttore di centro informativo	135
			Direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore capo	200
			Direttore di ufficio delle entrate o del territorio; capo reparto nei centri di servizio o negli uffici delle entrate o di ufficio del territorio	1.200
			II. *Ruolo tecnico*	
D	Dirigente superiore	48	Direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali; direttore di centro informativo; direttore regionale; direttore di ufficio del territorio; direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali; ispettore generale regionale; consigliere ministeriale aggiunto	48
E	Primo dirigente	245	Direttore di divisione nelle direzioni centrali; vice consigliere ministeriale; direttore di reparto nelle direzioni regionali; direttore di ufficio del territorio o di reparto negli uffici del territorio; ispettore capo regionale; direttore di centro informativo	245

Note all'art. 44:

— Per il citato D.P.R. n. 43/1988 si veda la nota all'art. 33.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:

«Art. 14 (*Vigilanza e controllo*). — 1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza del servizio centrale, il quale esegue o dispone, anche su proposta del competente intendente di finanza, periodiche verifiche ordinarie di cassa, nonché, ove occorra, verifiche di carattere straordinario sull'andamento delle gestioni e dei servizi della riscossione.

2. Nell'esercizio della vigilanza deve, in particolare, essere accertata qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione nonché la regolarità del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio, verranno impartite le istruzioni per lo svolgimento delle attività di ispezione di cui al comma 1.

4. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate, d'ufficio, alla scadenza, dai conservatore dei registri immobiliari fino all'emanazione del decreto di svincolo della cauzione».

— Il testo del comma 13 dell'art. 7 della citata legge n. 358/1991 è il seguente: «13. Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed è fatta salva la possibilità di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'art. 12, la facoltà di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attività di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunità economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati è attribuito ai servizi ispettivi regionali».

Note all'art. 45:

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 358/1991 è il seguente:

«Art. 8 (*Comitati tributari regionali*). — 1. Sono istituiti, di norma in ogni regione, i comitati tributari regionali, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 12. I comitati concorrono, in via consultiva, all'attività di analisi delle condizioni economico-produttive delle rispettive regioni e dei risultati conseguiti dall'attività dell'Amministrazione finanziaria al fine di formulare specifiche proposte per la definizione della programmazione centralizzata degli accertamenti e del lavoro degli uffici.

2. Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale delle entrate ed è composto da non più di trenta membri, nominati per la durata di cinque anni con decreto del Ministro delle finanze, su designazione per la metà dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Fanno altresì parte del comitato, quali membri di diritto, il comandante di zona della Guardia di finanza, per le regioni nel cui capoluogo ha sede il comando di zona, ovvero il comandante di legione, per le regioni nel cui capoluogo non ha sede il predetto comando, nonché i direttori compartimentali delle dogane e del territorio competenti. Tra membri designati dall'Amministrazione finanziaria, uno è scelto fra gli ispettori tributari di cui all'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e gli altri fra i dirigenti degli uffici periferici esistenti nella regione, con prevalenza di quelli degli uffici delle entrate. Il segretario e gli addetti all'ufficio di segreteria devono essere dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

3. Il comitato tributario regionale può assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'art. 32, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a più posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli ai comitati in forma anonima».

Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 32 del citato D.P.R. n. 600/1973 è il seguente: «5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione e agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 441».

— Per il testo dell'art. 10 della citata legge n. 146/1980 si vedano note alle premesse.

Note all'art. 46:

— Il testo del comma 2 dell'art. 9 della citata legge n. 358/1991 è il seguente: «2. Presso l'ufficio del segretario generale è istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il dipartimento delle dogane ed imposte indirette, le competenze già previste dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, n. 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. È soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze; restano fermi gli aumenti delle dotazioni organiche previsti dalla legge stessa».

— Il testo del comma 1, lettera *b)*, n. 3), dell'art. 3, della citata legge n. 349/1989, è il seguente: «3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le competenze del Provveditorato stesso e delle ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sarà prevista la possibilità di affidare all'Amministrazione dei monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica anche in bianco nonché la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministero del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri *B* e *I* della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 saranno aumentati di una unità. La dotazione organica dei suddetti uffici sarà stabilita dal Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi».

Note all'art. 47:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 3.

— Per il testo del comma 4 dell'art. 9 della citata legge n. 358/1991 si vedano note alle premesse.

— Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 14 della legge n. 1140/1942 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario), è il seguente:

«Art. 14. — L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935-XIV, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.

L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilità della fornitura, sia la congruità della spesa».

Note all'art. 48:

— Il testo dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 105/1990 è il seguente:

«Art. 20 (*Programmi edilizi*). — 1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.

2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici può provvedersi con le procedure e modalità previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del dipartimento, la costruzione può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale».

— Il R.D. n. 2440/1923 recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923.

— Il R.D. n. 827/1924 recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 4 giugno 1924.

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 1140/1942 si veda la nota all'art. 47.

— La legge n. 584/1977 recante: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 agosto 1977.

— La legge n. 113/1981 recante: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 3 aprile 1981.

— Il testo del comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), è il seguente: «4. La graduatoria degli aspiranti sarà formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: *a)* condizioni di famiglia; *b)* eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; *c)* servizio già prestato in sedi disagiate; *d)* anzianità di servizio; *e)* anzianità di sede di provenienza; *f)* motivi di salute».

— Per il testo del comma 4 dell'art. 9 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota alle premesse.

— La legge n. 1137/1929 reca: «Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche».

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 146/1980, così come modificato dalla legge n. 891/1980, è il seguente:

«Art. 8. — Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a 15.

I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, all'esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal comma 1 dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di 5 mila unità, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.

Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta.

Alla costruzione dei beni immobili di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la installazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonché di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri.

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione

statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio».

Note all'art. 51:

— Il testo del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 66/1988 (Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso art. 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e perifiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 7 del medesimo decreto».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali):

«Art. 7. — Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta all'evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:

a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, della scuola centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari e della Scuola centrale tributaria, nonché dei comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza;

c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 116 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o più contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'art. 326 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Il compito di vigilanza della commissione di cui all'art. 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al secondo comma del presente articolo.

Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 è autorizzata la spesa di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;
lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 358/1991 è il seguente:

«Art. 1 (*Principi generali*). — 1. Al fine di assicurare il massimo grado di produttività dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti e l'armonizzazione del sistema tributario italiano con quello degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministero delle finanze è organizzato sulla base di criteri di unificazione e di coordinamento delle funzioni omogenee o connesse tra loro, di decentramento delle competenze e delle attribuzioni, di flessibilità delle strutture, di autonomia funzionale e di snellimento delle procedure».

Note all'art. 55:

— Per il citato R.D.L. n. 1400/1924 si veda la nota all'art. 1.

— Per gli articoli 3 e 4 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note agli articoli 3 e 30.

Note all'art. 56:

— Per il testo degli articoli 3 e 4 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note agli articoli 3 e 30.

— Il testo del comma 4 dell'art. 10 della citata legge n. 358/1991 è il seguente: «4. Con i regolamenti previsti dall'art. 12 sono indicati i criteri e le modalità con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilità, in modo da consentire la mobilità interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalità alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unità, distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze».

— Per la tabella annessa alla citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 41.

Note all'art. 58:

— Il testo dell'art. 60 del citato D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 60 *(Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive)*. — I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:

i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;

le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;

b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera *a)*;

c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.

Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;

2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;

3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato».

— Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 59:

— Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) come modificato per effetto dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 160/1988:

«Art. 16 *(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)*. — *1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per l'informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente».

Per opportuna conoscenza si trascrivono le disposizioni integrative al surriportato art. 16, recate dal citato art. 4 del D.L. n. 86/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1988:

«Art. 4-*ter*. — L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali.

4-*quater*. — All'emanazione del decreto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quinquies*. — Il comma 9 dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.

4*sexies*. — Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente della scuola».

Note all'art. 61:

— Per il testo degli articoli 3, comma 3, e 4 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note all'art. 3 ed all'art. 30.

— Il testo dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è il seguente:

«Art. 32 *(Trasferimenti)*. — L'amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio Bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.

I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento, l'amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento».

Nota all'art. 62:

— Per il testo dell'art. 60 del citato D.P.R. n. 748/1972 si veda la nota all'art. 58.

Note all'art. 64:

— Il testo dell'art. 15 del citato D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 15 *(Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni)*. — La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del Ministro competetente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo».

— Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 146/1980 è il seguente:

«Art. 17. — Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente e possegga in tale qualifica un'anzianità di almeno tre anni.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata».

— Il testo dell'ottavo comma, dell'art. 7, del citato D.L. n. 688/1982, è il seguente: «Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

Per opportuna conoscenza si riportano i titoli degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972 che recano rispettivamente disposizioni riguardanti le «Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori» e «Attribuzione particolare dei primi dirigenti».

Note all'art. 65:

— La legge n. 1204/1971 recante: «Tutela delle lavoratrici madri» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1972.

— La legge n. 1078/1966 recante: «Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 dicembre 1966.

Nota all'art. 67:

— Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 105/1990 è il seguente:

«Art. 8 *(Commissione di disciplina)*. — 1. La commissione di disciplina è organo consultivo del dipartimento ed è presieduta da un direttore centrale nominato con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Per la composizione ed il funzionamento si osservano le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Nota all'art. 70:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 12 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'art. 17 della L. n. 400/1988, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 71:

— La legge n. 93/1983 recante: «Legge quadro sul pubblico impiego» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983.

— Per il citato D.Lgs. n. 105/1990 si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 72:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 125/1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'art. 5 e dai consiglieri di parità di cui all'art. 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

Si riporta per opportuna conoscenza l'art. 25 della citata legge 93/1983:

«Art. 25 *(Organismi rappresentativi dei dipendenti)*. — Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge».

Note all'art. 73:

— Il D.P.R. n. 189/1986, recante: «Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1986.

— Per la citata legge n. 358/1991 si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 75:

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 646/1972 (Istituzione del Consiglio superiore delle finanze), è il seguente:

«Art. 2 *(Composizione del Consiglio superiore)*. — Il Consiglio superiore delle finanze è composto:

a) dal presidente;

b) dai direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero delle finanze, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal comandante generale della Guardia di finanza, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

c) da altri sedici membri di cui quindici scelti fra persone di alta e sperimentata competenza, tenendo conto dell'esigenza di assicurare al Consiglio medesimo le specializzazioni necessarie a pronunciarsi nei diversi settori inerenti all'art. 1, ed uno esperto per la finanza regionale designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di intervenire alle adunanze, può delegare ad intervenire in sua vece un sottosegretario al Ministero delle finanze e può invitare uno o più sottosegretari al medesimo Ministero.

Il presidente del Consiglio superiore anche su proposta del Ministro per le finanze ha facoltà di far partecipare alle adunanze persone particolarmente esperte delle questioni all'ordine del giorno, in numero non superiore a tre».

— Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 358/1991 si veda nota all'art. 3.

— Il testo vigente del comma 1, lettera *h)*, dell'art. 1, della legge n. 657/1986 (Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi), come modificato dall'art. 4 della legge n. 357/1988 è il seguente: «*h)* sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione *dei direttori generali del Ministero delle finanze, nonché di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,* di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, *nonché di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e due in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche* con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltreché su quanto previsto nella precedente lettera *f)*, n. 7); punto V, anche in ordine:

1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera *d)*, degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

2) alle procedure di conferimento delle concessioni;

3) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze».

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge n. 357/1988 (Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657) come modificato dall'art. 9 della legge n. 62/1990, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze *o, su delega di questi, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata* ed è composta da:

a) i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) un esperto in legislazione tributaria.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa Amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli. È soppressa la contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge».

Note all'art. 76:

Si riporta la vigente tabella VI dell'allegato II del citato D.P.R. n. 748/1972 come modificata dall'art. 4 del D.L. n. 853/1984 coordinato con la legge di conversione n. 17/1985:

Quadro *A* - Dirigenti dell'amministrazione centrale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Vice direttore generale	11
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52
E	Primo dirigente	105	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, vice consigliere ministeriale e direttore dei centri informativi del Ministero delle finanze	105
		179		

Quadro *B* - Dirigenti per i servizi ispettivi della finanza locale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale	2
E	Primo dirigente	2	Ispettore capo	2
		4		

Quadro *C* - Dirigenti delle intendenze di finanza

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	99	Ispettore generale	4
			Intendente di finanza	95
E	Primo dirigente	60	Intendente aggiunto nelle sedi più importanti e direttore di centro informativo delle intendenze di finanza	60
		159		

Quadro *D* - Dirigenti del catasto e dei servizi tecnici erariali

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28	Direttore degli UTE di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali	5
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	84	Dirigente degli UTE, dirigente vicario degli UTE di particolare rilevanza, dirigente di uffici tecnici centrali e direttore del centro informativo del catasto	84
		112		

Quadro *H* - Dirigenti delle imposte dirette

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	199	Direttore di ufficio imposte dirette nelle sedi più importanti, ispettore capo, direttore dello schedario generale dei titoli azionari e direttore di centro informativo delle imposte dirette	185
			Direttore di centro di servizio	14
		224		

Quadro *I* - DIRIGENTI DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	10	Conservatore dei registri immobiliari nelle sedi di maggiore importanza	10
E	Primo dirigente	18	Conservatore dei registri immobiliari	18
		28		

Quadro *L* - DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	190	Direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza, ispettore capo e direttore di centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari	190
		215		

Quadro *M/1* - DIRIGENTI TECNICI DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	8	Direttore dell'ufficio studi e ricerche di informatica	1
			Coordinatore dei servizi statistici	1 *(a)*
			Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore generale	2
			Coordinatore tecnico	4
E	Primo dirigente	12	Vice consigliere ministeriale Ispettore capo Direttore di centro informativo Direttore di divisione statistica	6
			Analista	6
		20		

Il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:

«Art. 24 *(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore)*. — La qualifica di dirigente superiore è conferita:

1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;

2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La frazione di posto è arrotondata per eccesso alla unità in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di anzianità.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22».

— La legge n. 301/1984 recante: «Norme di accesso alla dirigenza statale» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984.

Note all'art. 77:

— Per il testo dell'art. 60 del citato D.P.R. n. 748/1972 si veda la nota all'art. 58.

— Per il citato D.Lgs. n. 105/1990 si veda la nota all'art. 4.

Note all'art. 78:

— Per la citata legge n. 358/1991 si veda la nota alle premesse.

— Il D.P.R. n. 1219/1984 recante: «Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985.

— Per il citato D.Lgs. n. 105/1990 si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 79:

— Per il citato D.P.R. n. 10/1981 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 81:

— Per il testo dell'art. 10, comma 1, della citata legge n. 358/1991 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. n. 748/1972 si veda la nota all'art. 76.

Note all'art. 82:

— Per il testo vigente dell'art. 16 della citata legge n. 56/1987 si veda la nota all'art. 59.

— Il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) è il seguente:

«Art. 20. — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale».

Il testo dell'art. 4 della legge n. 312/1980, è riportato nella nota successiva.

— Il testo dei commi nono e decimo dell'art. 4 della citata legge n. 312/1980 è il seguente: «I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità».

Note all'art. 83:

— Per la tabella allegata alla citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 41.

— Per la tabella VI dell'allegato II del citato D.P.R. n. 748/1972 si veda la nota all'art. 76.

Nota all'art. 85:

— Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 8/1976 reca: «Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/1976, è il seguente :

«Art. 2. — Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.

Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato».

Note all'art. 86:

— Il testo del comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 358/1991 è il seguente: «3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresì emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari».

— Si riportano le tabelle *A* e *B* allegate al citato D.Lgs. n. 105/1990:

TABELLA *A*

(prevista dall'art. 23, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Quadro *E* - DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE	
B	Direttore generale	1	Direttore generale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette	1
C	Direttore centrale	3	Vice direttore generale e direttore centrale	1
			Direttore centrale	2
			Quadro *F* - DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE	
	— Sottoquadro *F1* - Dirigenti amministrativi:			
D	Dirigente superiore	37	Direttore di ispettorato generale o direttore compartimentale o direttore di reparto compartimentale o ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto o addetto doganale	37

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	145	Direttore di divisione o direttore di circoscrizione doganale o direttore di reparto compartimentale o ispettore capo o vice consigliere ministeriale o addetto doganale	145
— Sottoquadro *F2* - Dirigenti tecnici - Chimici:				
D	Dirigente superiore	8	Direttore di ispettorato generale o direttore compartimentale o direttore di reparto compartimentale o ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	8
E	Primo dirigente	26	Direttore di divisione o direttore di laboratorio chimico o direttore di reparto compartimentale, ispettore capo o vice consigliere ministeriale	26
— Sottoquadro *F3* - Dirigenti tecnici - Ingegneri:				
D	Dirigente superiore	11	Direttore di ispettorato o direttore compartimentale o direttore di reparto compartimentale o ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	11
E	Primo dirigente	49	Direttore di divisione o direttore di ufficio tecnico di finanza o direttore di reparto compartimentale o ispettore capo o vice consigliere ministeriale	49

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

	Amm.vi	Tecnici ingegneri	Tecnici chimici
Ispettore generale	70	3	14
Direttore di divisione o qualifiche equiparate	285	3	13
	355	6	27

TABELLA *B*

(prevista dall'art. 23, comma 3)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.

QUALIFICA FUNZIONALE E LIVELLO RETRIBUTIVO

	Organici al 1°-1-1989	Altri ruoli al 1°-1-1989	Totale	Aumento ex lege 10-10-1989, n. 349	Totale
Livello IX	880	41	921	—	921
Livello VIII	2.747	31	2.778	100	2.878
Livello VII	1.793	207	2.000	170	2.170
Livello VI	1.650	54	1.696	506	2.202
Livello V	1.873	357	2.230	—	2.230
Livello IV	1.348	210	1.558	535	2.093
Livello III	1.856	37	1.893	200	2.093
Livello II	108	22	130	74	204
Totale . . .	12.255	949	13.206	1.585	14.791

92G0297

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651377) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 1 6 1 9 2 *

L. 7.800